



# diritto & religioni

Semestrale  
Anno X - n. 2-2015  
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

20

 LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno X - n. 2-2015  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli (†), R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

**Parte I**

SEZIONI

*Antropologia culturale*

*Diritto canonico*

*Diritti confessionali*

*Diritto ecclesiastico*

*Sociologia delle religioni e teologia*

*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni, L. Musselli (†)

G.J. Kaczyński, M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

**Parte II**

SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*

*Giurisprudenza e legislazione canonica*

*Giurisprudenza e legislazione civile*

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale  
e comunitaria*

*Giurisprudenza e legislazione internazionale*

*Giurisprudenza e legislazione penale*

*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

RESPONSABILI

G. Bianco

P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino

**Parte III**

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,*

*segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. Tedeschi

#### Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Chiara Ghedini - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

## *Mafia e scomunica. (I. Latae sententiae)*

RAFFAELE PASCALI - MICHELANGELO PASCALI

### 1. *Il foro occulto: la mafia, la religione e l'esattezza del rito. "La corda di Bergoglio"*

1. Uno degli istituti più singolari del diritto canonico è costituito dalle pene *latae sententiae*, istituto molto discusso – sul piano delle garanzie – pur nel non amplissimo cerchio degli specialisti in diritto penale ecclesiastico. Ora, tale ambito del diritto ecclesiastico di rito latino non si occupa mai, almeno direttamente, di *peccati*, ma solo di *crimini*. Ciò che rimane confinato nell'animo umano (*in interiore hominis*) e sfugge all'esteriorità (visibile o occulta che sia) non riguarda (non è di stretta *competenza* tecnica) di questa sfera giuridica circoscritta. Conseguentemente (e all'inverso) è di sua competenza (o *anche* di sua competenza)<sup>1</sup> tutto ciò che possa *potenzialmente* apparire delittuoso, anche se espresso nel chiuso di una cella e, di fatto, visibilmente sconosciuto (un aborto compiuto dalla madre e ignoto a tutti; una formula scismatica appena abbozzata in un appunto riservato ossia occultato e via dicendo, ma non semplicemente elaborato – senza esteriorità alcuna – nel chiuso della mente; ovviamente, un delitto formalmente perfetto cioè, per il criminale, mai accertato).

Ognuno naturalmente sa, in questa sede, anche qualora fosse interessato alla questione solo alla luce laica della mera rilevanza sociale, che non ci sarà alcun dubbio, indotto dal mero *nomen iuris*, sulla natura del crimine (nell'ordine suo) e sul regime di sua trattazione.

In ovvia tesi sono scontate e sono (o si danno) per note e presupposte le semplici regole distintive sulle qualificazioni terminologiche identiche, ri-

---

<sup>1</sup> Nel senso che, come ogni fattispecie umana, il crimine ecclesiastico è oggetto o può divenire oggetto di autonoma considerazione per ogni diverso magistero o specola, scientifica o no, di riflessione: compresa la valenza religiosa, morale, sociale, che qui direttamente ci riguardano.

guardanti diversi fenomeni o addirittura diversi rami del diritto (per cui, per esempio, la medesima espressione «diritto ecclesiastico» designa nel lessico italiano due materie assolutamente diverse e, specie nel passato, tradizionalmente contrapposte: il ‘diritto ecclesiastico’ della Chiesa cattolica, detto pure diritto canonico, e il ‘diritto ecclesiastico’ dello Stato, ossia il diritto ecclesiastico *civile* (di disciplina e controllo del fenomeno religioso), quello che il diritto germanico definisce, con opportuna precisione, *Staatskirchenrecht* e che si estenderebbe alla intera disciplina civile del fenomeno religioso. Comprenderebbe, per intenderci, secondo una parte della dottrina, perfino la normativa di tutela della libertà del ‘non credere’ (riguardante gli indifferenti, gli agnostici e gli atei, professi o no, e sicuramente, a parer nostro, i *nones*<sup>2</sup>). In questo significato *esteso*, tuttavia, la storia della materia dovrebbe astrattamente pur dare qualche conto alla purezza lessicale, anche se non sembra questo il tempo che valorizza i rasoi scientificamente scriminanti.

Se il tema in esame riguarda i rapporti tra l’essere mafioso e il dichiararsi cattolico e la condanna della Chiesa della compagine criminale come tale e per ogni singolo sodale, occorre subito precisare che, allo stato attuale, non ancora esiste, a livello di *codex iuris canonici*, il delitto di mafia come crimine canonico, specificatamente definito e contemplato in un canone. Vero, infatti, è che il diritto penale della Chiesa ha delle peculiarità sue proprie e, anzi, delle singolarità che difficilmente possono essere *ictu oculi* deliberate dall’osservatore laico lontano da quel *sentire*, non necessariamente empatico, ma essenziale sotto il profilo cognitivo, che conduce, come d’incanto, ad una migliore comprensione della materia (la scienza si produce infatti con la mente, non necessariamente con la fede o solo con la fede). Almeno di tanto è convinto Pio Fedele, il più grande canonista del secolo trascorso: «Anche le costruzioni dei canonisti sono, come tutte le altre costruzioni giuridiche, un giuoco di logica; non sono professioni di fede. Non bisogna essere credenti per intendere»<sup>3</sup>.

Il diritto penale ecclesiastico sembra, infatti (e meno male), aver percorso un sentiero idealmente inverso rispetto a quello attraversato in alcuni momenti dal diritto penale dello Stato, nell’acquisizione della propria identità, della coscienza dell’autonomia giuridica di ciascuna materia; della *suità*, diremmo con appropriato francesismo. Vicende sempre separate e lontanissime tra loro hanno condotto a uno spirito delle discipline oramai maturo e

---

<sup>2</sup> Fenomeno, questo, di rilevante interesse, del quale si preconizzano – da noi – e si attendono le inevitabili e puntuali – sempre a parer nostro – lacerazioni intestine tra atei professi e deisti affidati, questi ultimi simboli e testimoni di razionale e civile tolleranza.

<sup>3</sup> PIO FEDELE, *Lo spirito del diritto canonico*, Cedam, Padova, 1962, p.13.

assai singolare. È proprio il caso di dire: *unicuique suum*.

Non sempre è stato così. Se l'elaborazione scientifica ha prodotto materie diversissime entrambe definite "diritto penale", ci fu un tempo in cui l'infanzia del diritto penale ecclesiastico, tradotto in canoni, si trastullava in ingenuie raffigurazioni sinottiche<sup>4</sup>, mentre il diritto penale dello Stato, da troppo tempo e sempre impropriamente umiliato, essendo stato confinato dalle concezioni privatistiche fondate sui diritti reali assoluti (e, implicitamente, più 'veri' diritti) in una dimensione prevalentemente amministrativa e quindi discrezionale, che, *di per sé*, non gli competeva proprio per niente (basti ricordare il primato della legge, rivendicato perfino da Robespierre – avvocato, oltre che politico – in piena Rivoluzione francese, che pretendeva, peraltro nella tradizione di ottimi presupposti<sup>5</sup>, di ridurre la funzione del magistrato a mera "bouche de la lois"<sup>6</sup>), costruiva rigorosamente la propria autonomia scientifica, con quella pagina d'oro di Arturo Rocco del 1910 su *Il problema e il metodo della scienza del diritto penale*, dopo la cui pubblicazione nessuno avrebbe più dubitato della scientificità peculiare del diritto penale dello Stato. Un vero e proprio scrimine dogmatico che distinse per sempre il passato dall'attualità della disciplina<sup>7</sup>.

Altra storia e assai diversa quella del diritto penale nella Chiesa, per la quale nessuna comparazione è ammissibile. Ivi, ogni categoria giuridica laica consolidata, pur integralmente richiamata, a livello lessicale, è fatalmente destinata a strumentalmente infrangersi ogni volta che siano in giuoco i fini propri della Fondazione. È troppo noto perché lo si debba ancora ripetere che ivi ogni norma e ogni principio sono costretti a essere disposti, piega-

<sup>4</sup> GIUSEPPE STOCCHIERO, *Diritto penale della Chiesa e dello Stato italiano*, Società Anonima tipografica, Vicenza, 1932.

<sup>5</sup> ...e contro i gravi abusi di diritto del periodo storico in cui si trovava. Si auspicava, addirittura, la scomparsa della parola "giurisprudenza" sarebbe dai futuri vocabolari. Precisamente, affermando che «se un'autorità diversa da quella del legislatore potesse interpretare le leggi, essa finirebbe per alterarle e per elevare al di sopra la sua volontà» (discorso del 25 maggio 1790 dinanzi alla Costituente), riteneva che «questo termine di giurisprudenza dei tribunali deve essere cancellato dalla nostra lingua», giacché «in uno Stato che ha una Costituzione e una legislazione, la giurisprudenza dei tribunali non è nient'altro che la legge» (discorso del 18 novembre 1790 alla Costituente). Similmente paladino dell'ortodossia legalista Danton, per il quale il giudice doveva puramente essere "il servo della legge".

<sup>6</sup> Si rammenti che l'espressione è tradizionalmente associata al nome di Montesquieu e alla sua concezione sulla separazione dei poteri dello Stato, che ha precedenti illustri anche nel mondo classico della filosofia greca (con il dialogo su *La Repubblica* di Platone e la *Politica* di Aristotele). Nel conflitto tra i poteri, secondo l'elaborazione ripresa sulla base del pensiero lockiano, il potere giudiziario deve essere sottoposto solo alla legge, di cui deve riprodurre alla lettera i contenuti (deve essere, appunto, la "bocca della legge").

<sup>7</sup> ARTURO ROCCO, *Il problema e il metodo della scienza del diritto penale*, nella *Rivista di diritto e procedura penale*, I, Casa Editrice Vallardi, Milano, 1910, pp. 497-521.

ti, se necessario, per il conseguimento, permanente e ininterrotto, di quei principi supremi dell'*ordo canonicus* (*salus animarum* e *salus Ecclesiae*, non sempre in armonica concordia tra loro) senza i quali l'esistenza stessa della istituzione terrestre, comunque qualificata e intesa, sembrerebbe non avere senso e significato alcuno.

Certezza del diritto, *favor rei*, principio di legalità, previetà della normativa penale, esigibilità e coattività della norma punitiva canonica sono concetti continuamente richiamati e adattati, raffinatamente funzionali alla sola funzione salvifica della Chiesa, perché la perdita eterna di una sola anima non vale la sua stessa (della Chiesa) vita. Nell'*ordo canonicus*, non sempre e non necessariamente, si persegue solo il bene (maggioritario) comune, il rispetto della regola fine a se stessa, ma si ricerca il bene irripetibile della salvezza di ciascuna singola anima smarrita. Diviene così (anzi, è) lettera morta ogni principio che possa condurre a perdizione. Da cui, l'inafferrabilità e labile vacuità di ogni superba costruzione giuridica che tenti di definire un *noumenon*, che subito cessa di essere tale se colto (con intelletto ed empatia) nella sola sua funzione esistenziale.

Si capisce il non senso di ogni comparazione tra materie nominalmente identiche, con le medesime categorie giuridiche di riferimento, quando esse siano del tutto estranee tra loro, eccetto che per il valore giuridico e punitivo valevole *erga omnes*<sup>8</sup> e quanto agli effetti perseguiti rispetto a ciascuna singola 'anima'. Sono materie diverse, entrambe repressive e salvifiche, per il bene pubblico e per il singolo reo, ma non interessate ad ogni estrinseco raffronto funzionale. Il diritto penale canonico è infatti, di per sé, un'autentica singolarità. Le sue sfumature sono dai più accorti canonisti avvertite come pressoché insondabili.

Il fallimento di ogni definizione tradizionale che abbia tentato di chiarire lo spirito – unico e incomparabile – della disciplina è, per chi abbia sensibilità scientifica e sappia veramente leggere, sotto i suoi stessi occhi. Lo stesso rifugiarsi – anche nella specificazione lessicale (quella locuzione “peculiarità del diritto penale ecclesiastico”, con variazioni minime, continuamente ricorrente nell'intestazione dei saggi dei sommi maestri: basti pensare a Jemolo e Pio Fedele) – coglie mirabilmente aspetti diversi e ogni intuitiva singolarità della materia, sino a illuminarne lo spirito. Naturalmente, quel che vale per i maestri, non regge per i loro epigoni, che sono riusciti persino a corrompere il rigore della disciplina in favore di una flessibilità e non esigibilità fine a se stessa, tanto da insidiare la stessa natura peculiare, ma

---

<sup>8</sup> Ovviamente, verso tutti coloro che si trovino in una prevista condizione.

certamente *giuridica*, della materia. Questa, per le stesse invocate ragioni salvifiche, è *esigibilissima*<sup>9</sup>, checché ne pensi la scienza del diritto ecclesiastico, i cui meriti sono sotto gli occhi di tutti, maturata al Nord d'Italia all'ombra di provvidenziali fondazioni ideologicamente destinate e, quanto al Sud, al sole di Bisceglie, a Bari, a Foggia e in terra di taranta.

Pure, per chi voglia indugiare in ingannevoli raffronti temporalmente circoscritti (beninteso), che peraltro inducono ad acquisire *in corpore vili*, per così dire, alla luce sperimentale di singole temperie, la lontananza tra i diversissimi rami del diritto punitivo, a seconda dell'ordine di riferimento, basterà ricordare quell'attimo fuggente, che segnò per sempre una mutazione nella storia. Se è controverso il principio per cui *historia non facit saltus* e se non del tutto condivisibile è l'asserzione per la quale il '68 nacque cattolico, è certo almeno che le brezze sessantottine (sia stato o no «il '68 quel ['un'] rasoio che separò il passato dal futuro», secondo la definizione del *Time*) non risparmiarono rilevanti contestazioni all'interno della Chiesa cattolica. È certo che alla fine fu possibile riscontrare rilevanti innovazioni e qualche significativo mutamento. Un bersaglio importante di critica fu il diritto (compreso il diritto penale canonico, anzi soprattutto esso) e vi fu chi – forse troppo affrettatamente – si precipitò a sentenziare la fine della Chiesa come società giuridica perfetta<sup>10</sup>. Il diritto penale della Chiesa non sparì dal codice come pretendevano i più radicali contestatori, ma ne risultarono accentuati i permanenti caratteri discrezionali della disciplina, non disgiunti però da quella rigidità essenziale e sorprendente della materia non altrettanto avvertita dalla dottrina come necessaria (di cui frutto maturo sono, a parer nostro, proprio le pene *latae sententiae*, che irretiscono *sicut sagitta*, con la suprema sanzione – la scomunica – i loro destinatari, come nei casi qui in oggetto, l'intera compagine criminale, abbia o no la mafia sostanza ordinamentale giuridica, e ciascun singolo mafioso).

Pure assai noto, per doverlo qui rimarcare, dovrebbe essere il fatto che i due diritti ecclesiastici di regola si contrappongono o almeno sistematicamente si distinguono, stante la temperie attuale di estrema collaborazione tra Stato e Chiesa, che ha indotto qualcuno<sup>11</sup> a parlare duramente, ma non

---

<sup>9</sup> *Contra*: RAFFAELE COPPOLA, *La non esigibilità nel diritto penale canonico*, Cacucci, Bari, 1992, pp. 1-314.

<sup>10</sup> MARIO CUMINETTI, FERNANDO VITTORINO JOANNES, *Fine della Chiesa come società perfetta*, Arnoldo Mondadori, Milano, 1969.

<sup>11</sup> MARIO TEDESCHI, *Presentazione*, in SALVATORE PRISCO, *Laicità. Un percorso di riflessione*, Giappichelli Editore, Torino, 2007, pp. IX ss.; MARIO TEDESCHI, *Manuale di Diritto Ecclesiastico*, Giappichelli Editore, Torino, 2010, *passim*; LISA BILOTTI, *Fra laicità dello Stato & confessionismo strisciante* (<http://www.kultural.eu/component/content/article/466>).



infondatamente (tutt'altro!) di 'confessionismo strisciante'<sup>12</sup>. Anzi, tale è la devozione che la pressoché unanime classe politica italiana attuale suole riservare alla Chiesa cattolica, in una polifonia di fonti diverse, ma che alla fine risulta oggettivamente ben intonata, quasi fosse orchestrata (tra cori angelici e tripudio di turiboli), che l'unico Stato pontificio ancora vigente nel mondo parrebbe finanche essere, di fatto, l'attuale Stato italiano sedicente laico. D'altra parte, nessuna formazione politica rinuncerebbe a cuor leggero al sostegno o alla non ostilità di un organismo potente come la Chiesa cattolica. E così, alla ricerca dei resti di una (sostanzialmente) perduta laicità, non si può che guardare (sembra una provocazione, ma non lo è) ai laici cattolici, espertissimi nella distinzione tra Cesare e Dio, e allo smarrito insegnamento della storia. Il fatto è che alla chiarezza distintiva teorica («date a Cesare...») finora non è mai corrisposto nella storia un discrimine, un trinciante distintivo, veramente dirimente<sup>13</sup>. Lo Stato pontificio storico non si privò viceversa di strumenti laici nella gestione del potere.

Anche per il procuratore di Cesare è tuttavia (teologicamente) apprestata una singolare croce, con il suo terribile peso, che giustamente non si chiama tale, ossia 'croce', per evitare imbarazzanti blasfemie terminologiche, ma che (*unicuique suum*), piaccia o no, lo si avverta o no, è l'inevitabile gravame (politico) della laicità comunque denominata e configurata. Rinunziarvi, in tutto o in parte, come se fosse veramente possibile, è voler ignorare, in violazione dei principi, la necessità dell'esercizio di una prerogativa essenziale per lo Stato, per i cristiani teologicamente fissata, comunque variamente espressa: il *potere civile esercitato come potere civile*. Ancor più chiaramente: significa non assolvere all'adempimento di un debito d'ufficio. Ad esempio, la disciplina autonoma, e magari spregiudicata, da parte di un Cesare, di fenomeni delinquenziali, che vanno contrastati e non alimentati, quando si tratti di scegliere il male minore, comporta un'importante limitazione del danno, per il (miglior) bene possibile<sup>14</sup>. La Chiesa, libera da un secolo e mezzo dal peso

---

<sup>12</sup> In tal guisa, si contrappongono come categorie di comprensione la *Distinzione* (nella teorica) e la *Confusione* (nella *praxis*).

<sup>13</sup> Ogni politico curialista, così come ogni curato di campagna o precettore di qualsiasi grado (eccetto quello supremo che fa storia a sé), volendo esemplificare a caso, tuona coerentemente contro qualsiasi disciplina civile e compromissoria di fenomeno riprovevole (droga, prostituzione e quanto altro) dimentico, sempre per esempio, che nello Stato pontificio, ai tempi del Papa-Re, v'erano a Roma, col supporto di apprezzate motivazioni etiche e sociali, più bordelli che a Parigi. Il denaro sarà pure stato – almeno a quei tempi – lo sterco del diavolo, ma il Re Pontefice (dell'epoca, beninteso, da intendersi senza ironia, specie pensando alla grandezza peculiare di Bergoglio) non poteva esimersi tra l'altro dall'essere anche un assai equilibrato amministratore. *Pecunia olet*, certamente, ma alla luce della necessità di governo finanziario, non sempre con la medesima repellente intensità.

<sup>14</sup> Sono chiamate in causa, tra le molte citabili, le normative in tema di droghe, di gioco d'azzardo,

di un effettivo governo temporale, oggi non può che riferirsi a valori proclamati senza compromessi, senza indulgere nelle alchimie, spettanti ai politici, spesso per l'appunto necessarie alla ricerca del 'minor male', perseguito pur sempre per il 'comune bene'.

Questo, solo per rimarcare la diversità e la distinzione certa di ruoli e di funzioni e l'assoluta indipendenza formale dei rispettivi ordinamenti (ciascuno dei quali dichiara la propria primarietà e indipendenza, presupponendo di essere *superiorem non recognoscens*). Ci mancherebbe che ciò non fosse presupposto dovuto e pur esso rituale e sentito. Tuttavia, accanto agli *scrimina certa*, sussiste non soltanto l'*ordinata colligatio*, di cui i concordati sono suprema espressione, ma pure, ovviamente, il piano delle contingenti necessità, ove s'inscrive l'oggettiva lotta al crimine organizzato per il bene dell'uomo da parte dei diversi e qualche volta contrapposti ordinamenti. Lotta dunque promossa e combattuta, ciascuno a suo modo, sia dalla Chiesa che dallo Stato.

E così, nonostante l'enorme risonanza anche mediatica e di condivisione empatica suscitata dal discorso di papa Francesco sulla condanna senza appello della mafia e dei mafiosi nella Piana di Sibari, quello storico intervento

---

di ricco mercato della prostituzione e, in ultimo, ma non per importanza, di lotta alle immigrazioni clandestine. Ciò, mentre anche l'agenzia per le droghe e il crimine delle Nazioni Unite ha ipotizzato il 9 marzo 2014 la depenalizzazione degli stupefacenti e anche nel nostro Paese si ripresentano timidi passi in direzione della decriminalizzare del mercato delle cosiddette "droghe leggere", pure sotto la scorta delle chiare indicazioni espressa nella *Relazione annuale sulle attività svolte dal Procuratore nazionale antimafia e dalla Direzione nazionale antimafia nonché sulle dinamiche e strategie della criminalità organizzata di tipo mafioso*, presentata nel gennaio 2015, sul «totale fallimento dell'azione repressiva» sull'effettiva diffusione della *cannabis* (leggibili in <http://www.camera.it/temiap/2015/03/04/OCD177-1033.pdf>, pp. 357 ss.), a prescindere dalle esperienze consolidate statunitensi, prima della California, poi del Colorado, in grado di sanare qualsiasi disavanzo di bilancio, attenuare i crimini, ipotizzare (come promessa) il poter restituire parte delle tasse ai contribuenti. (A questo riguardo, ci si consenta però di confessare quanto per noi sia difficile credere alle promesse dei politici in qualsiasi tempo e luogo. Ricordiamo come, non a caso, su un muro di Pompei, accanto alle promesse elettorali, possa ancora leggersi: «Admiror, paries, te non cecidisse ruina qui tot scriptorum tedia sustineas»; liberamente traducibile in «O muro, come fai a non crollare sotto il peso di tante menzogne!»). Così, "depenalizzare le droghe funziona", poteva leggersi nel resoconto di WIEBKE HOLLERSEN sviluppato sullo *Spiegel (Drogen-Experiment in Portugal: Speed für zehn Tage ist erlaubt*, in <http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/drogenpolitik-portugal-streicht-strafen-fuer-den-konsum-von-drogen-a-888188.html>) con riferimento alla situazione in Portogallo che, dopo l'approvazione della legge 30/2000 in vigore dal luglio del 2001, ha visto diminuire il consumo di tutte le droghe, arretrare l'epidemia di AIDS, scemare il numero dei reati. Lucrare sulla legalità del vizio (droghe comprese) potrebbe astrattamente, almeno per taluni, persino consentire di assistere, come per gli alcolisti, il drogato cronico, che in fondo è pur lui in parte una vittima, una volta che sia incappato nel vizio e negli ingranaggi di un sistema malavitoso egemone. Forse il drogato morirà lo stesso ucciso dal vizio, come oggi l'alcolizzato, ma non per una dose tagliata male o per una rapina necessaria all'acquisto della dose del vizio e sarà più facile per la sanità assisterlo (e per la comunità tutta prevenire suoi atti socialmente pericolosi).

contro la mafia del giugno 2014, lungamente atteso – non certo il primo in senso temporale, ma il primo per durezza e chiarezza – si presta a non poche riflessioni, niente affatto solo marginali, perché papa Bergoglio è sì fino in fondo pastore francescano (*nomen omen* sicuramente, perché prescelto) ma è parimenti di raffinata fattura intellettuale e inconfondibile, essendo gesuita (è la sua specifica formazione dialettica). Certo, non appare dalla intenzionale semplicità dei suoi atti e delle sue parole, sempre estremamente efficaci e alla portata di tutti, ma per chi guardi alla complessità dei temi trattati (da ultimo sui rapporti tra criminalità organizzata e pubblica devozione), all'accurato bilanciamento dei segni esteriori, non è impossibile non tanto leggere (perché sarebbe troppo) ma almeno inferire per trasparenza l'exasperato approfondimento delle implicazioni dogmatiche dei suoi atti e delle sue parole. Si pensi ora, per capire le ragioni di una apparente contraddizione:

- a. alle ragioni, anche teologiche e di salvezza pastorale («Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati; non sono venuto per chiamare i giusti, ma i peccatori» [Mr. 2, 17; nonché Lc. 5, 31-32]) e alla contiguità territoriale tra comunità malavitose e Chiesa locale che hanno costantemente costituito il presupposto (per nulla solo occasionale o incidentale, ma in qualche modo strutturale e *necessario*) di un rapporto, mai veramente interrotto né eludibile, tra Chiesa e uomini (singoli) appartenenti alla criminalità (anche organizzata; ed è qui il punto più delicato);
- b. alle ragioni o al mero fatto che il Pontefice ha escluso, in altro contesto, che il ministro sacro sia, di per sé e automaticamente, obbligato a negare i sacramenti al peccatore apparentemente *certo*, almeno visibilmente (diremmo con riferimento agli atti documentati dallo stato civile). Questi, pur in stato di apparentemente *sicuro* peccato e *delitto* canonico (e fino a ieri sembrava il caso dei divorziati<sup>15</sup>, che non abbiano semplicemente subito la divisione coniugale), ove chieda e invochi, silenziosamente e di fatto, la comunione in Assemblea (*coram Ecclesia*), non è certo – sostiene Bergoglio – che debba essere privato dei sacramenti. Tutt'altro<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> MARCO ANSALDO, *Il Papa: comunione ai divorziati, nulla di male*, da *la Repubblica*, 24 aprile 2014: «Lei può fare la comunione senza problemi». Questo avrebbe detto il Papa a una donna argentina, sposata civilmente con un marito divorziato dalle prime nozze. [...] La Santa Sede non ha voluto fare commenti sull'autenticità della telefonata. Ma non ha nemmeno smentito la notizia. Per la Sala Stampa vaticana, si tratta di una comunicazione privata del Pontefice».

<sup>16</sup> Dopo la presentazione del documento preparatorio del Sinodo sulla famiglia (*Instrumentum Laboris*) dell'ottobre 2015 (leggibile in [https://w2.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2015/documents/papa-francesco\\_20150624\\_udienza-generale.html](https://w2.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2015/documents/papa-francesco_20150624_udienza-generale.html)), al di là dello schermo dello stile («At-

Non v'è chi non possa astrattamente dubitare della coerenza nel trattamento di due categorie di peccatori totalmente diverse tra loro, entrambe tuttavia desiderose di vivere, nonostante i peccati (ma quale uomo non è anche un peccatore?) in comunione con la Chiesa. Per parlare ancora più chiaramente, il dubbio che potrebbe sorgere, in tema di *delitto e scomunica*, oggi, è questo: secondo il diritto canonico tradizionale il divorziato che dinanzi allo Stato scioglie il matrimonio canonico e si risposa civilmente è per la Chiesa un 'concubino' (lo si chiami o no tale). Come mai Bergoglio vuole, faticosamente e non senza gravi avversioni interne, riammettere ai sacramenti i divorziati (non pentiti, che intendono continuare a vivere come divorziati le nuove nozze) e viceversa vuole escludere camorristi<sup>17</sup>, 'ndranghetisti e mafiosi dalla comunione ecclesiastica? È chiaro che la percezione sociale tra i casi citati è assai diversa (e pure, ovviamente, la loro sostanza), ma sempre in tema di "delitto e castigo" sul piano del diritto canonico formale siamo (*concubinato* nel divorziato non pentito; *associazione criminale* e crimini connessi per le comunità mafiose<sup>18</sup>). Pure, la contraddizione è più apparente che reale, perché – per sua natura – la Chiesa non può non compulsare il peccatore, chiunque esso sia<sup>19</sup>, mafioso compreso, perché ritrovi la via della salvezza smarrita. Quindi, anche il mafioso ha dinanzi a sé spalancata, *ove lo voglia*, la strada della salvezza<sup>20</sup>.

Si hanno – dal difficile confronto – già importanti spunti e segni di formale contraddizione estrinseca e potenziale composizione, da valere quale

---

torno a noi troviamo diverse famiglie in situazioni cosiddette irregolari – a me non piace questa parola →) e delle riflessioni incidentali (non originali di Papa Francesco né nuove) sulle scriminanti necessarie in tema di divorzio («Ci sono casi in cui la separazione è moralmente necessaria, quando appunto si tratta di sottrarre il coniuge più debole, o i figli piccoli, alle ferite più gravi causate dalla prepotenza e dalla violenza, dall'avvilimento e dallo sfruttamento, dall'estraneità e dall'indifferenza») o semplicemente e genericamente caritatevoli («Non tutti i separati, però, sentono questa vocazione. Non tutti riconoscono, nella solitudine, un appello del Signore rivolto a loro»), rimane il tema insoluto del rispetto dei canoni, posto che la Chiesa ritiene di disciplinare il proprio ordinamento secondo previsioni giuridiche formulate (nel rispetto prevalente dei principi supremi del sistema).

<sup>17</sup> Correlativamente, si ricordi la posizione don Aniello Manganiello che, parroco a Scampia, negava la comunione ai camorristi e persino il battesimo ai loro figli (si noti che lo stesso ha affermato di essere stato allontanato da Napoli anche per questo: DAVIDE SANZONE, "Contro la camorra non solo muscoli. Le persone si salvano con la dignità", *la Repubblica*, 13 settembre 2013).

<sup>18</sup> Incidentalmente, si ricordi che nel film *The Family* del 2013 scritto, diretto e prodotto da Luc Besson (adattamento cinematografico del romanzo *Malavita* di TONINO BENACQUISTA del 2004) la donna protagonista, moglie del boss pentito, dopo essersi lungamente confessata in una chiesa francese è scacciata dall'inorridito prete dalla locale comunità cristiana in quanto additata sdegnosamente come strumento al servizio del male.

<sup>19</sup> (E ciascuno attraverso i mezzi più adatti).

<sup>20</sup> (Che forse – formalmente – non è data percorrere, in maniera scontata, al divorziato risposato con altri figli e quanto altro).

meri cenni per più meditate riflessioni (sullo sfondo di un contesto dogmatico, destinato fatalmente a emergere, forse, in tempi non lunghi; anche se è impossibile essere, a riguardo, precisi, sul *come* e sul *quando*). Se la vita incessantemente tenta la chiusura astrattamente perfetta dei canoni (eppure alla perenne ricerca di equilibri migliori: ricordate il *melius in re perpensa*, di infinita saggezza) e se i sentieri di salvamento sono infiniti (come quelli della possibile dannazione) c'è costantemente del fermento nel nuovo, cui forse adeguare la norma ideale, senza rischio di contenere nell'incessante transizione il vino nuovo in otri vecchi o comunque idealmente non più adeguati ai tempi.

Non v'è dubbio che il Pontefice, nella circostanza accuratamente prescelta, per la condanna alla mafia, era chiamato a dar vita ad una missione logicamente impossibile, ma non rinviabile o eludibile con prescrizioni o vaticini sibillini. Insufficiente l'illusione cumana (*Ibis redibis...*). Si trattava viceversa di dar soluzione (e non sarebbe stata l'unica volta) ad una sorta di rituale quadratura formale del cerchio (formale, ma storicamente materiale nella contaminazione etica con l'attuale reale). La Chiesa è tradizione e rito e la 'svolta', per chi vuole vedere elementi di frattura, ma sarebbe più giusto parlare di evoluzione tra passato e presente, era stata lungamente preparata da atti e documenti. *Historia non facit saltus* e neppure le direttive magistrali della Chiesa. Il luogo e il tempo, apparentemente casuali e non precostituiti secondo tradizione, ma, come detto, in realtà accuratamente prescelti, consentivano l'erezione di un altare assai appropriato per la dichiarazione di una scomunica, che è frutto e già seme rituale di gravose opzioni conseguenti.

Il rito, anzi il rito sacro (tecnico e sacro), così imprescindibile per la Chiesa, nell'edificazione del Regno, è stato sempre essenziale e alla base di ogni scienza e conoscenza. La cosmogonia che intende comprendere matematicamente il linguaggio della creazione e ogni scienza derivata, chiamata a dominare il prometeico fluire della vita (e, non a caso, Eschilo ci rammenta come Prometeo stesso sia stato il padre del numero), sono all'origine numero e rito. Il vincolo (si pensi al "trattato della corda" di Sulvasutra), comunque denominato, è di necessità legato alla perfezione – divina e matematica – del rito, simboleggiato dalla *corda*. Anzi rito e *corda*, esattezza e perfezione, sono originariamente *una* sola cosa.

Qui si trattava di rendere compatibile la condanna senza appello di una struttura antisociale, la mafia come istituzione, al servizio del male (dell'«adorazione del Male», per usare la stessa espressione del Pontefice, carattere maiuscolo compreso), con il Grande Principio su cui fonda (come piramide rovesciata) l'intera istituzione-Chiesa, quella *salus aeterna animarum*, che non può essere preclusa, a nessun peccatore, senza che la Chiesa neghi se

stessa; a nessuna anima perversa e deviata, finché essa vive, e che, finché viva, non è mai *perduta* per sempre. Per quanto gravida di peccato, macchiata di delitto, votata e incardinata diabolicamente alla mafia, un'anima smarrita e ritrovata è sempre, agli occhi del Padre, trionfo e gloria. Una *lagrimetta* e le braccia poste a croce salvano per sempre lo spirito di Bonconte di Montefeltro dalle grinfie del Maligno (Dante, *Purgatorio*, V, 88-129; spec. 106 e 107). Perfino sulla croce, nulla è perduto: un'invocazione a Cristo («Ricordati di me quando sarai nel tuo Regno») e si aprono, anzi si spalancano, in un tripudio di gloria, per il malfattore pentito, le porte del Regno: «In verità ti dico: "Oggi stesso tu sarai con me in Paradiso"» (*Lc. 23*, 42-43).

Bergoglio naturalmente non lo dice (impensabile ogni cenno di erudizione in quella circostanza, nella piana di Cassano Ionico), ma lo strumento giuridico – colto e raffinatissimo – di composizione degli opposti, ben in mente al Pontefice mentre condanna i mafiosi, è già scritto non in rilievo, ma a chiare lettere, nei canoni del *codex iuris canonici*, di rito *latino*, in quella parte del codice dedicata al diritto penale della Chiesa e, per l'appunto, all'istituto delle pene *late sententiae*; perché non solo i geometri e i costruttori di templi sacri, ma pure i giuristi, di ogni risma e formazione, laici o ecclesiastici, sono, a modo loro e diversamente, *cordari*, *maestri di corda*, nella concezione e nell'elaborazione strumentale del vincolo formale (potenzialmente) perfetto. Che altro è il *vinculum iuris* dell'obbligazione civile se non una *corda*, una catena che fatalmente – *necessitate* – ti stringe? Il rito è perfezione – l'esatto per eccellenza nella storia del sacro – e lo strumento matematico (e fisico) del *λόγος* al servizio del 'geometra'<sup>21</sup> è ancora una volta la *corda*. Pene sommerse quelle *latae*, sepolte e normalmente non trasparenti, ma non meno severe, sul piano della salvezza dell'anima e della stessa comunione visibile, che in questa fattispecie criminale, alla luce di canoni chiari, di necessità stringono e inchiodano il singolo mafioso e l'intera comunità di appartenenza (si ritenga o no la mafia un peculiare ordinamento giuridico alla luce dell'insegnamento di Santi Romano)<sup>22</sup>.

Pure, i mafiosi, che non costruiscono altari come i primi credenti<sup>23</sup> (secondo il rito della matematica eccellenza), tuttavia, a modo loro e secondo i propri riti, sono pur essi ottimi *cordari* e, sempre secondo la perfezione del

<sup>21</sup> Sui rapporti tra la creazione artistica e la matematica, BRUNO D'AMORE, *Arte e matematica*, Edizioni Dedalo, Bari, 2015.

<sup>22</sup> Non ci spingeremo, qui ed ora, a parlare di mafia come persona giuridica, oltre il riconoscimento – ed è già tanto – della giuridicità del suo ordinamento.

<sup>23</sup> ...ma semmai statue strumentalmente innalzate (si pensi solo alla edificazione di figure sacre in note piazze di spaccio o comunque di forte radicamento criminale) o forse altari e altarini eretti a loro stessi.

rito esatto (e non solo simbolico: si pensi al rituale dell'“incaprettamento”<sup>24</sup>, che è simbolo e pena), a voler riflettere, sono tra i più idonei a comprendere le peculiarità insondabili di una pena, di una *corda* esecutiva, che, senza processo (necessario, comunque *dichiarativo* e non costitutivo), li allontana e li esclude, nel momento stesso della consumazione del crimine, dal popolo di Dio. Il peccato/reato si trasfigura e assume la forma e la forza irrefragabile di un cappio indossato dal delinquente *motu proprio*. Ancora una volta, anche nelle precipitazioni dell'abisso, prevale la dignità dell'uomo. Decide il 'libero' arbitrio, con ogni sua fatale conseguenza. La libera determinazione di un uomo, per il solo fatto di aver deciso l'appartenenza alla comunità mafiosa, strutturalmente al servizio del Maligno, lo pone contro la Chiesa. In genere, *intra moenia* fisicamente, secondo i riti ossessivamente osservati e magari esaltati della devozione apparente, il mafioso è 'fuori', *extra moenia* sociologicamente e giuridicamente parlando. I copioni rituali sono almeno due e ognuno cerca di offuscare l'altro in un gioco – non noto a tutti – di permanente mimetismo e mistificazione. Il mafioso è fuori non solo dalla grazia di Dio, che egli viceversa invoca nella commissione del delitto, dichiarandosi vittima della necessità<sup>25</sup>, ma dalla stessa comunità salvifica. Egli

---

<sup>24</sup> L'«incaprettamento» è la tecnica di un omicidio tipicamente mafioso (destinato tradizionalmente ai “traditori”). Ha un alto valore simbolico, perché è la vittima stessa, debitamente incaprettata, a provocare la sua morte. L'esecuzione richiede che venga fatta passare una corda intorno al collo della vittima, creando così un cappio. A questo punto la corda viene fatta girare intorno alle mani, legate dietro la schiena e scende fino ai piedi piegati all'indietro. La schiena della persona quindi, prima o poi, si curva, mentre si stringe automaticamente il nodo. Il soggetto, in particolare, viene lasciato in terra e, ad ogni piccolo movimento, la corda si stringe intorno al collo fino a provocare la rottura della giugulare.

Che poi il fascino del rito possa suggestionare sino a traslare dalla tecnica di un omicidio rituale alle variazioni dell'erotismo mimetico (ove l'*incaprettamento* erotico concreta di una tecnica di legamento tutta diversa da quella omicidiaria, ma astrattamente non priva pur essa di pericoli – da cui le cautele contemplate –, che tuttavia mima e imita lo strangolamento con la tensione della corda: per esempio, [http://forum.alfemminile.com/forum/couple2/\\_f237913\\_couple2-L-incaprettamento.html](http://forum.alfemminile.com/forum/couple2/_f237913_couple2-L-incaprettamento.html)) è altro discorso, che non può sorprendere più di tanto, comunque non più di quanto non sorprendano i (contestati) numerosi tentativi di esorcizzare l'esistenza della mafia italiana, tentando di ridicolizzarne il peso, anche economico, internazionale, riducendolo a mero fenomeno di folklore e costume (per esempio, cenando nel mondo in uno degli innumerevoli locali intestati a nomi della mafia). In quest'ultimo caso, nonostante il rilevante interesse economico sotteso, si propone l'offerta di cibo come una sorta di gioco (forse con remota funzione catartica, forse no).

<sup>25</sup> Per la camorra, in tema, ci si soffermi sui contenuti presenti nella nuova *mala musica* (su cui, MICHELANGELO PASCALI, “*Malamusica*”. *Neomelodia e legalità*, Liguori Editore, Napoli, 2015), fenomeno che ha originato roventi polemiche, di lambita rilevanza istituzionale, nate, tra l'altro, da dichiarazioni ministeriali e da richieste inquisitorie di un pubblico ministero che intravedeva il reato di apologia in alcune canzoni (in particolare, tentando di incriminare l'autore di un canto neomelodico inneggiante alla figura del capoclan, il quale addirittura recitava che nel suo operato andavano letti i segni della volontà del Signore), cui hanno replicato tante voci avverse. In ogni modo, tra giustificazionismo sociale, in una società senza lavoro come fatale presupposto, e repressione

certo lo sa, lo ha deciso lui (anche se la sua volontà, sulla sua appartenenza estrinseca alla Chiesa, non è dirimente: salvo pentimenti, è al di fuori della Chiesa, lo voglia o non lo voglia ammettere) ma finge di non saperlo, di non poterlo, di non doverlo ammettere. Per lui, la Messa è finita! Non è la Chiesa che lo esclude, di sua iniziativa, ma è lui che, liberamente, si è posto fuori dal legittimo recinto della comunità dei *christifideles*. Il Pontefice lo dichiara escluso, lo scomunica, prendendo atto della *sua* decisione (della decisione del mafioso, della sua autocondanna)<sup>26</sup>.

La mafia, e non solo per la chiara invettiva di Bergoglio, è, *di per sé*, non solo esecrabile e condannabile oralmente (non è questione di denigrazione mediante attributi, più o meno feroci) ma, nel regno dei canoni, perfino *condannabile* come *persona giuridica*, ove, beninteso, la si volesse veramente ritenere tale, alla luce della dinamica degli *ordinamenti giuridici*, compresi quelli illeciti per lo Stato<sup>27</sup>. (Ricordiamo questo, in particolare, anche per la peculiare riflessione cognitiva dei cultori di diritto penale italiano. In Italia, infatti, lo Stato stenta a riconoscere – e in passato ha negato recisamente<sup>28</sup> – la responsabilità penale delle persone giuridiche<sup>29</sup>, con quel solenne dettato sulla responsabilità penale *personale* scritta in Costituzione, nell'art. 27).

I mafiosi sono maestri *cordari*, s'è detto, solo che, in questo caso, il *rito della corda* è contemplato sì nello specifico codice giuridico della Chiesa

---

penale, è noto che il criminale spesso invoca Dio e sempre si scherma con la ragione e la necessità sociale. Ragione sociale, peraltro, ben presente in Papa Francesco, che, ricevendo il 23 ottobre 2013 in Vaticano i partecipanti al Convegno nazionale dei cappellani delle carceri Italiane promosso a Sacrofano, nei pressi di Roma, sul tema *Giustizia: pena o riconciliazione. Liberi per liberare*, così si è loro rivolto: «Per favore, dite che prego per loro: li ho a cuore. [...] Anche Dio è un carcerato, non rimane fuori dalla cella. Lui è un carcerato, dei nostri egoismi, dei nostri sistemi, delle tante ingiustizie che è facile applicare per punire i più deboli, mentre i pesci grossi nuotano liberamente nelle acque» (*Il Papa ai detenuti: "Anche Dio è carcerato con i deboli, i pesci grossi nuotano liberi"*, in [http://www.ilmessaggero.it/PRIMOPIANO/VATICANO/papa\\_detenuti\\_francesco\\_cappellani\\_carceri\\_bergoglio/notizie/343801.shtml](http://www.ilmessaggero.it/PRIMOPIANO/VATICANO/papa_detenuti_francesco_cappellani_carceri_bergoglio/notizie/343801.shtml)).

<sup>26</sup> Anche all'interno dell'organizzazione il mafioso è chiamato a giudicare e condannare se stesso: «La pillola è il veleno che dovrai usare in caso di fallimento, di infamia. Perché il santista non avrà altro giudice che se stesso» (ROBERTO SAVIANO, *Il giuramento dei boss nel cuore del Nord*, *la Repubblica*, 19 novembre 2014). Ancora, sulla condanna preventivamente accettata e condivisa: «Come carta ti brucio, come santa ti adoro, come brucia questa carta deve bruciare la mia carne se tradisco Cosa Nostra» (questo il giuramento di Leonardo Messina pronunciato nel 1992, riportato in GIUSEPPE MARTORANA, SERGIO NIGRELLI, *Così ho tradito Cosa nostra. Leonardo Messina: la carriera di un uomo d'onore*, Musumeci, Quart-Aosta, 1993, pp. 23 ss.).

<sup>27</sup> Secondo la già menzionata teoria istituzionalistica di SANTI ROMANO.

<sup>28</sup> Quantomeno sino all'emanazione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

<sup>29</sup> Cfr., a riguardo, nella dottrina penalistica dello Stato: Giuseppe Amarelli, *'Crisi' del diritto penale e prospettive di riforma. La responsabilità (penale?) delle persone giuridiche*, nel vol. *Il nuovo sistema sanzionatorio del diritto penale dell'economia: depenalizzazione e problemi di effettività*, a cura di ALBERTO DE VITA, Jovene, Napoli, 2002, pp. 83-340.



latina ma, a voler riflettere, dubiteremmo assai che il ministro della celebrazione sia il sacerdote. Lo sarà certo a livello *dichiarativo*, ove si celebrasse un improbabile processo, ma non a livello *costitutivo*, perché il vero ministro celebrante è, sul piano creativo ed esecutivo, il mafioso stesso come singolo (che “si incapretta” da solo) mentre la costellazione criminale è, pur essa, ministro celebrante, quale persona giuridica. Sono essi i soli ministri della scomunica, operante *latae sententiae*. Essi «sono legge a se stessi»<sup>30</sup>. Come nel matrimonio ministri sono gli stessi sposi (mentre il sacerdote è un mero teste qualificato, sia pure – si ritiene comunemente, ma la cosa è teoricamente controversa – *ad validitatem acti*), qui è il singolo mafioso o la persona come sodalizio (forse giuridica, forse no) costituitasi in istituzione criminale, nell’attimo stesso della sua proclamazione e della sua nascita (esteriore, naturalmente<sup>31</sup>) a dar vita alla realizzazione, alla consumazione e alla enunciazione del reato<sup>32</sup>. Per ciò solo, quindi – e sino al ripudio – i mafiosi incrociano e indossano la propria pena, le danno vita (mentre la *incarnano* e la *inverano, omisso medio*, con la tempestività e la coincidenza della folgore).

Qui è il misfatto stesso che si fa carne e il *rito della corda*, la suprema esattezza (*satyam*, il rito inteso come “l’esatto per eccellenza”) diviene realtà vivente e pone il criminale, sacrilego e blasfemo, fuori della comunità di salvezza, fuori della Chiesa, fuori dell’Assemblea. Non si tratta di tunica indossata, come camicia di Nesso, che ti incendia e ti consuma comunque per sovrapposizione, sia pure inseparabile (e sarebbe già tanto), ma Corpo stesso (forse giuridico, forse no) comunque maligno, che, creato e alimentato dall’Avversario, si pone (si auto-pone) all’esterno delle mura del recinto. In senso tecnico, il delitto si costituisce in scomunica, *latae sententiae*, proprio secondo la perfezione del rito matematico.

Il diritto, tradizionalmente, si costituisce o sulla base di una concezione istituzionalistica-statale (*ubi civitas*), comunque oggi configurabile, o intorno ad una concezione della comunità come società (*ubi societas*). La Chiesa, tra mille dubbi e qualche perplessità, persino teologica, ha amato definirsi *societas iuridice perfecta*. Ha i suoi codici e le sue norme, perfette o imperfette che si ritengano (specie da chi non crede). Piaccia o no, *hoc iure utimur*, direbbero i canonisti e (per chi non crede alla Chiesa come Fondazione escatologica e ordinamento giuridico perfetto) questa è comunque la stabile regola sociale, che si ritenga disciplinare o penale *strictu sensu*. La mafia si

---

<sup>30</sup> *Romani*, 2, 14.

<sup>31</sup> (Il diritto penale della Chiesa, come abbiamo detto, non si occupa normalmente di quanto accade *in interiore hominis*, se non dopo l’esteriorità, e non si occupa mai di peccati, ma solo di delitti).

<sup>32</sup> (E della relativa condanna).

proclama credente ma, lo voglia o no (e il diritto si applica anche e soprattutto *contra nolentes*), è, per una scomunica esemplare, pena *latae sententiae* insorta e dichiarata, al di fuori non solo dalla grazia di Dio (come questione di foro sacramentale interno) ma pure dalla Chiesa come Comunità visibile.

Il fatto che la scomunica sia stata addirittura proclamata dalla *suprema Potestas*, evidentemente in osservanza dei principi supremi della *salus animarum* e della *salus Ecclesiae*, ha funzione mediatica e di indirizzo magistrale, ma il sigillo papale è apposto ad una *corda preparata dall'impiccato*.

## 2. Satyam e la perfezione del rito (la matematica dell'esclusione)

2. Se il rito costituisce «l'esatto per eccellenza», come avrebbe osservato l'indologo Luis Renou, con riferimento al citato concetto di *satyam*, termine nel quale si riassumevano nell'India dal III al VI secolo a.C. il rigore e l'esattezza matematica (essenziali per coniugare l'astratto simbolismo formulare e l'artigianale costruzione geometrica – insomma teoria e realtà – nell'erezione perfetta dell'ampliamento degli altari), il concetto, con la sua genesi e la sua storia, non poteva rimanere confinato nell'ambito delle costruzioni religiose.

La relazione tra regola e rito matematico e sacrale, nella costruzione, virtualmente perfetta, dell'edificio sacro – anche quando soggetta, come ogni realtà terrestre, a ovvie limitazioni materiali e a esiti fatalmente ingloriosi<sup>33</sup> – è costante, infinita e tuttora attuale.

Ancor più, rimane fermo nella storia il legame tra matematica e astrattissimo simbolismo religioso<sup>34</sup>.

Nel secolo da poco trascorso nella Chiesa cattolica si passa dall'*Introibo ad altare Dei* della messa gregoriana alla circolarità assembleare e postconciliare del Vaticano II (che muta irreversibilmente, simbolicamente e matematicamente lo stesso impianto topografico dell'*Ecclesia*).

Come smarrire il senso simbolico del triangolo equilatero con l'idea stessa cristiana di Dio?

---

<sup>33</sup> Della maestosa cattedrale alla fine non rimarrà che pietra su pietra e persino ogni frutto del ventre di una donna diverrà polvere (salvo che, per la fede cristiana, per uno solo, il Figlio dell'Uomo, predestinato a sconfiggere la morte).

<sup>34</sup> Così, spigolando a caso, a due architetti illuminati, Isidoro di Mileto e il fisico Antemio, entrambi matematici, viene affidata da Giustiniano I la costruzione della Basilica di Santa Sofia a Costantinopoli nel 532. Anche quando l'esito è incerto o le violazioni della concezione ingegneristica originale (una imprevista costruzione sopravvenuta all'erezione dell'edificio sacro che impedisca ai raggi del sole di illuminare l'ostensorio, dal lucernario della Chiesa, nell'ora canonica) o la corruzione del tempo o delle vicende storiche, sembrano provare il contrario, il riferimento al rito, al simbolismo e alla perfezione matematica è – almeno originariamente – costante.

Dall'astrattismo matematico è agevole passare al concetto di *corda* come regola delle regole. La traslazione avviene sempre inizialmente nella sinergia tra concezione e prassi. La corda, il metro, qualunque strumento di misura, transitano dall'astrattismo (concepito e che suggerisce l'opera) alla limitazione del reale<sup>35</sup> (sempre avvertito come insufficiente, inadeguato, la vile creta senza sosta riottosa e resistente rispetto alla perfezione del modello). La *Sagrata Famiglia* diviene elogio dell'imperfezione (essenziale come il neo allo splendore di Venere o, ancor più, volendo figurativamente comparare, l'ambiguità irriducibile al trionfo della Monna Lisa); eleva cantici sfrontati alla Musa dell'Impossibilità. La regola però diviene *regolo* e strumento per concretamente operare. Il Simbolismo, memore dell'astrazione originaria, diventa a sua volta simbolo consacrando l'avvenuta dignità trasfusa nella contaminazione col reale<sup>36</sup>. L'opera, riuscita, malriuscita, è null'altro che il frutto, l'esito di quel disegno concepito. La regola architettonica, con pretese di perfezione estetica, si avvale del regolo e dell'arte dell'opera strumentale ingegneristica. La regola civile assume la funzione di misura (sociale) di ogni fenomeno, ritenuta (sovranamente, ossia illimitatamente, e poi concretamente, ossia legittimamente e costituzionalmente – per auto-soggezione alla norma suprema e a quella subordinata e talora con essa in tesi confligente) rilevante e significativa per la comunità. Il *gioco delle luci* è assai rappresentativo nella funzione estetica dell'opera d'arte e nelle contaminazioni storiche con il reale. La luce, simbolo del λόγος e dell'idea stessa di Dio, è la più fragile delle 'creature'. Soggetta com'è al libero arbitrio («La luce splende nelle tenebre / ma le tenebre non l'hanno accolta» *Gv.* 1, 5), può essere offuscata o impedita da una minuscola foglia di fico<sup>37</sup>. Le transizioni incombono, le temperie cangiano, le interpretazioni evolvono e la corrosio-

---

<sup>35</sup> Così come già il reale aveva dato forma al simbolo.

<sup>36</sup> Il *Regolo* in massoneria simbolizza la rettitudine e il senso della misura, che sempre devono guidare le azioni umane. È l'espressione della persona razionale, autosufficiente, equilibrata, in grado di procedere con determinazione e sicurezza.

<sup>37</sup> È sicuramente un maggior privilegio poter ammirare l'opera d'arte nel suo contesto originario più che in un estraneo ambito museale protettivo. L'opera d'arte vive perfetta con il suo naturale splendore (e anche con il suo senso visivo) nella sede, pure prospettivisticamente intesa, in cui l'artista abbia intesa collocarla. Così, per l'opera d'arte religiosa, «un mormorio di preghiera, la presenza dei fedeli, il suono di un organo, persino il riverbero di un raggio di luce proveniente da una fenditura dell'edificio sacro e che si rifletta sull'opera dell'artista, possono esaltarne significato e valore» (RAFFAELE PASCALI, *Riflessioni a margine*, ne *Il diritto di famiglia e delle persone*, Giuffrè, Milano, 1996, p. 350).

Similmente e figurativamente in una scena filmica (*Dieu a besoin des hommes* di Jean Delannoy, del 1950) il sagrestano sacrilego e misericordioso (ha appena celebrato religiosamente il funerale di un suicida) avverte la presenza e il consenso di Dio, nella sfocata visione di un raggio di sole nell'acquasantiera.

ne e la corruzione, terrori dell'artefice, in innumerevoli modi (implosione, traslazione e persino irrisione blasfema), perennemente insidiano il frutto dell'opera e lasciano posto al dubbio sulla regola costruttiva perfetta (architettica, ingegneristica, giuridica e sociale) o migliore.

Dall'altare all'Universo il passo, breve logicamente e sempre più ampio storicamente, è comunque matematicamente conseguente o mero rito, benché suscettibile di infinite manipolazioni successive e interpretative e sociali (insomma, per consonanza o mera assonanza figurata). La storia non è rito, ma la coscienza del rito (la memoria) la guida come il filo di Arianna. Pitagora, mediando tra l'umano e il divino, è il padre del *λόγος* e, dopo di lui, il mondo è costantemente letto alla luce matematica del rito. Difficile dubitare della congettura secondo cui la matematica sia di per sé rituale (una matematica irrituale è una contraddizione in termini); più difficile credere che, nella contaminazione con le scienze umane, il rito non venga strumentalizzato (e 'colorato', fino alla mistificazione manipolativa) per attribuire o far credere all'esistenza di perfezione e coerenza (simili a quelle matematiche) delle sovrastrutture interpretative della realtà sociale, quali che esse, infinitamente e autonomamente specializzatesi, siano, con le loro legittime e innumerevoli diramazioni (compreso il diritto e la sociologia). Il modello è tracciato e ci si può adeguare sino alla parodia. Gli inni a Satana come l'esatto contrario dei cori angelici perfetti.

Certo, vanamente il fuoco sarebbe stato donato agli uomini (che «vedendo non vedevano, / udendo non udivano; / e simili alle vane ombre dei sogni, / quanto era lunga la loro vita, / a caso confondevano tutto»), vagando come labili formiche sul fondo della caverna (Eschilo<sup>38</sup>; e, subito dopo di lui, diversamente, ma con identica, originaria, fascinosa assonanza, Platone, col mito della *sua* caverna, dove incatenato è l'uomo), se insieme al fuoco non fosse stato da Prometeo donato all'uomo il numero («suprema fra le scienze») e con il numero «il pensiero e la conoscenza», rendendoli «esperti a consultar le stelle / e il sorgere loro ed i tramonti arcani»<sup>39</sup>. L'uomo è così signore del fuoco e della conoscenza, ha ragione del rito e del mito, mente che contempla il rigore matematico e si contamina nell'erezione scientifica della costruzione perfetta (nata dall'esecuzione secondo l'esattezza del rito).

L'ordine greco, il *κόσμος*, contrapposto al *χάος* originario, è matematicamente regolato e ogni rivoluzione planetaria molto più che rappresentare è, pur essa, un *rito* (un rito fatale e incontenibile, se ne conoscano o no le

<sup>38</sup> ESCHILO, *Prometeo incatenato* (secondo episodio). Passo leggibile in traduzione ne *I tragici greci*, Newton Compton Editori, Roma, 2011, pp. 125 ss.

<sup>39</sup> ESCHILO, op. cit.

mute ragioni: «Che fai tu, luna, in ciel? Dimmi, che fai, silenziosa luna»<sup>40</sup>). Nel *Canto notturno di un pastore errante dell'Asia* l'uomo chiede ragione del rito, mentre scrimina il cielo fascinoso, insieme a tutti i fisici teorici, atei e miscredenti compresi (soprattutto loro), alla ricerca, tragica e struggente, dell'«impronta vuota di Dio»<sup>41</sup>.

A ben guardare, l'intera storia, con i suoi “corsi e ricorsi”, e la storia della filosofia può essere narrata come un percorso rituale, per l'affinamento della conoscenza (alla ricerca di ogni possibile o intollerabile commistione organica col reale), nel solco di una rivoluzione formale immutabilmente tracciata. La sintesi banale trascorre dalle idee di Platone e dalle sue astratte categorie matematiche al realismo aristotelico, di cui si appropriarono i seguaci di Cristo alla ricerca di ogni possibile armonia compatibile, alla personificazione dello Stato hegeliano come Dio vivente, sino all'impeccabile rifiuto e all'assoluta inversione – rituale pur essa – del materialismo storico e dialettico di Marx, scientifico ed elitario, splendido in sé, nel mondo delle idee, volendo prescindere dalle interpretazioni di Lenin, rispetto al piatto e volgare materialismo di Feuerbach; mentre Freud esplora nell'anima sepolta l'orrido celato e Marcuse, sulla base della controversa esperienza della Scuola di Sociologia di Francoforte, preconizza la società unidimensionale attuale, appiattita dall'assenza di un Eros libero, compatibile con la civiltà industriale avanzata.

La rivoluzione è essa stessa libertà e rito. Talora banalità, come nell'indicazione superficiale ed effimera della ‘vera’ colpa di Prometeo nelle leziosità di Stratone<sup>42</sup>.

Si ripetono, ancora una volta ritualmente, ma certo non vanamente, le medesime frustranti attese alla ricerca di un'armonia con la natura che riporti il “buon selvaggio”, nato come ogni uomo, per la certezza dell'effimero mito, “libero, sano, buono e felice” («L'uomo è nato libero e ovunque si trova in catene»<sup>43</sup>) e divenuto, corrotto e moralmente abbruttito dalla so-

---

<sup>40</sup> GIACOMO LEOPARDI, *Canto notturno di un pastore errante dell'Asia*, in *Canti di Giacomo Leopardi*, Saverio Starita, Napoli, 1835, p. 108.

<sup>41</sup> Sui sorprendenti rapporti tra teologia medioevale e cosmologia tradizionale e l'unica frattura-inserzione veramente rivoluzionaria della cosmologia contemporanea («Il tempo che diventa spazio»), cfr. JOHN D. BARROW, *Le origini dell'universo*, Rizzoli, Milano, 2001, pp. 109 ss.

<sup>42</sup> STRATONE, *Antologia Palatina*, Fabbri Editori, Milano, 1998, p. 349: «Non è per aver rubato il fuoco che sei in catene, / sciocco Prometeo, ma per aver sciupato l'argilla di Zeus. / Modellando gli uomini, hai fatto i peli / [...] Per questo ti divora l'aquila che rapì Ganimede».

<sup>43</sup> JEAN-JACQUES ROUSSEAU, *Il contratto sociale* (passo leggibile in *Grande Antologia Filosofica*, Marzorati, Milano, 1968, vol. XV, p. 877).

cietà, *homo hominis lupus*<sup>44</sup>, a un nuovo *stato di natura* nella civiltà stessa, a un nuovo contratto sociale, lungamente cercato (Locke) e ideologicamente negato (Hobbes). In realtà, a voler rozzamente inferire, si può anche, con buoni motivi, supporre che l'uomo d'oggi, l'*homo informaticus*, sia il vero *homo homini lupissimus*, ma certo da tempo il contratto sociale esiste, in forme diverse da Stato a Stato, e si chiama normalmente Costituzione (a sua volta ritualmente tradita e riformata). La Carta fondamentale pone naturalmente regole, principi e finalità supreme o fondamentali e se è (se può essere, perfino come modello) invisibile o ignorata (come ogni legge cogente), qualunque siano le coordinate di riferimento, dai potenti di ogni risma ed estrazione, specie se accattivanti burattini giulivi al servizio del crematismo finanziario, compresi quelli operanti legittimamente e quelli legittimamente eludenti, magari ai margini della legalità istituita, questo al momento pare non debba riguardare (almeno frontalmente) il frammento di studio in esame. Ci riguarda, invece, il fatto che né la Costituzione e le norme dello Stato italiano, di qualunque grado e subordinazione, né i canoni e i principi della Chiesa cattolica consentono concessioni né sovrane né formali alla mafia, comunque configurata, né rituali di fatto, né compromissioni e legittimazioni ambigue e magari occasionali o incidentali.

I segni del rito, specie quando divengono strumenti di dominio, mutano e divengono naturalmente (anzi innaturalmente) più complessi e, di volta in volta, *formalmente* devianti, perché della perfezione perseguita e conseguita col rito si appropriarono presto, costantemente e in ogni parte della terra, molti architetti (si pensi al compasso e alla squadra di massonica memoria), alcuni legittimamente altri no. Del rito si impadronirono sicuramente e costantemente anche i costruttori di morte e canti sentiti e coinvolgenti si elevano da tempo anche al Principe delle Tenebre. Non v'è rituale di affiliazione alla mafia storica tradizionale, per quanto rozzamente narrato e scolpito, che non preveda il rito 'sacro' dell'iniziazione (serbato sino ad oggi integralmente dalla 'ndrangheta e da ogni struttura presentata come *originaria*), mentre San Michele Arcangelo (in una sorta di sopravvenuta e pasticciata *coincidentia oppositorum* di fatto; niente a che vedere, naturalmente, con la congettura matematica di Cusano) si rappresenta parallelamente, ancora

---

<sup>44</sup> ANTONIO GRAMSCI, in una nota dei suoi *Quaderni del carcere* (*Quaderno XXVIII*, leggibile in Id., *Passato e presente*, Einaudi, Torino, 1974, pp. 152-153), ricorda che l'origine dell'espressione dovrebbe trovarsi «in una più vasta formula dovuta agli ecclesiastici medioevali, in latino grosso: *Homo homini lupus, foemina foeminae lupior, sacerdos sacerdoti lupissimus*»; cioè: «L'uomo è un lupo con l'uomo, la donna è ancora più lupo con la donna, il prete è il più lupo di tutti con il prete». Naturalmente, le note gramsciane dal carcere di regime, che di per sé non era proprio una biblioteca, scontano sempre possibili imprecisioni nei riferimenti.

in questo tempo storico, come Santo Patrono della Polizia di Stato e nume protettore della 'ndrangheta.

Strumentalmente o no, il rito e la religione sono stati, sinora, valori presoché costantemente presenti (salvo eccezioni di seguito riferite, per organizzazioni relativamente più effimere) nella fondazione, nell'affiliazione, nella vita corrente e nell'evoluzione mutativa della criminalità organizzata italiana, comunque ramificatasi e innovatasi, comprese la Nuova camorra organizzata di Raffaele Cutolo, oggi in quella forma totalmente repressa, la Sacra Corona Unita e le *Stidde* ("stelle") siciliane (per queste ultime, anzi, la stessa parola deriverebbe dalla "Madonna della stella", santa patrona del comune di Barrafranca, in provincia di Enna<sup>45</sup>).

Pure, si avverte l'urgenza di comprendere la natura del nuovo nel rimarco delle differenze<sup>46</sup>.

Per la verità, anche per altre mafie internazionali può rinvenirsi qualche preciso e importante riferimento storico o leggendario radicato, quanto alle proprie origini sacrali (importante esempio quello delle Triadi cinesi<sup>47</sup>).

Viceversa, non può parlarsi di organici radicamenti col rito del sacro per altri, pur potenti, gruppi criminali italiani<sup>48</sup>, per quanto alcune delle organizzazioni di riferimento siano state contigue e spesso correlate o alleate, pur serbando la propria autonomia, con le tradizionali tre mafie (mafia, camorra

---

<sup>45</sup> Così, le *Stidde*, la *quinta mafia*, avrebbero una caratteristica tutta peculiare, cioè «la capacità di evolversi e di cambiare le regole, la struttura interna e i rapporti tra le varie cosche. Oggi, la *Stidda* e tutti i gruppi che la compongono si strutturano secondo uno schema ben definito al cui apice c'è la figura del capo. Si è affermato un principio di mutua assistenza tra i membri della stessa cellula criminale e tra clan alleati o amici, non più singole cosche prive di collegamento, ma gruppi saldamente legati e consorziati. Con un elemento in più, quello della spietatezza delle azioni, che diventa decisivo nello sviluppo rapido delle carriere e nell'affermazione di giovani emergenti» (*Stidda*, in <http://it.wikipedia.org/wiki/Stidda>).

<sup>46</sup> «Rispetto a Cosa Nostra la *Stidda* è molto più debole, meno strutturata, alquanto frammentaria ma radicata specie in alcune zone [...] dove Cosa Nostra è tradizionalmente assente. [...] Tuttavia, se la frammentarietà di tale organizzazione da un lato previene la comparsa di zone *off-limits* per lo Stato, dall'altro permette una certa diffusione a macchia di leopardo nel territorio» (*Stidda*, cit.).

<sup>47</sup> Ma ci si riferisca anche al simbolismo rituale espresso dalla mafia russa, evidente, per esempio, nella forma e nel significato dei tatuaggi prescelti.

<sup>48</sup> Come la Nuova famiglia, la mafia del Brenta o del Piovenese, operante nel Veneto (per la quale, si è parlato addirittura, ancora una volta, di 'quinta mafia'; e occorre riflettere su quante siano queste 'quinte mafie' in Italia), la banda della Comasina a Milano, avversata dalla banda criminale di Francis Turatello, la potente banda della Magliana a Roma, coinvolta – e non è poco – nei cosiddetti misteri italiani (è stata ritenuta implicata nell'omicidio del giornalista Mino Pecorelli, nel sequestro Moro, nei depistaggi relativi alla strage di Bologna, con l'Organizzazione Gladio, nell'omicidio del banchiere Roberto Calvi, nel rapimento di Emanuela Orlandi e nell'attentato a Papa Giovanni Paolo II: *Banda della Magliana*, in [https://it.wikipedia.org/wiki/Banda\\_della\\_Magliana](https://it.wikipedia.org/wiki/Banda_della_Magliana)). Non è poco, appunto, ma non è detto che sia veramente mafia, in senso tecnico-giuridico (ovviamente, non è di per sé il livello di pericolosità a poter far qualificare come mafioso il fenomeno criminale).

e 'ndrangheta), oltre che con la massoneria, i servizi segreti deviati e l'alta finanza, anche internazionale, nei suoi collegamenti criminali occulti<sup>49</sup>.

Purtuttavia, tutto nel mondo criminale sembra tenersi e l'ombra lunga del cappio londinese si proietta, macabro sublime, dalla City alle rive del Tevere, vero inno a Satana. Al tramonto, l'umida ombra di Calvi, infusa di vaga linfa dal pallido sole londinese, erra tuttora, in cerca di giustizia, nei sotterranei vaticani, nelle stanze dell'Istituto per le Opere di Religione.

Troppo poco per parlare di un vero conflitto tra Chiesa e Dio. Un occulto serrato da sacre chiavi stringe il libro mastro attribuito al povero Marcinkus. *Salus animarum suprema lex*, certo, ma soprattutto forse *salus Ecclesiae*, nel trionfo una volta tanto forse immeritato dell'eroe di Milton, perché se vi è stata caduta (ma non è affatto detto – non lo sappiamo! – che non vi sia stata una superiore causa di giustificazione: si pensi al finanziamento di *Solidarnosc* e all'affrancamento dal giogo comunista sovietico, certo non amico della religione) sembrerebbe nata non tanto dal potere del Male ma assai più dalla debolezza di una Virtù, notoriamente amante della seduzione dell'o-

---

<sup>49</sup> Come abbiamo appena detto, viene infatti da chiedersi quante siano le 'quinte mafie' in Italia. Il termine, proprio perché matematico, non corrisponde di per sé a 'ennesima' ("quinta mafia" come "ennesima mafia"), ma serve a indicare una specificità, contraddetta però, di fatto, dalla moltiplicazione dei riferimenti (non si parla in genere di 'sesta', 'settima' mafia, eccetera). Costituisce mera indicazione superficiale o, ma forse è troppo (o forse no), possibile presunzione semplice e frettolosa della diffusione del fenomeno criminale sul territorio con le connotazioni tipiche del fenomeno mafioso (connivenza col potere, indifferenza o tolleranza di quest'ultimo, quando non direttamente complicità, controllo economico capillare del territorio, estorsione, infiltrazione nell'assunzione del personale, eccetera). In realtà, può aversi il sospetto che l'adozione della locuzione abbia una voluta funzione strumentale, veicolando una lettura allarmistica – e *panmafiosa* – dei fenomeni criminali finalizzata ad ottenere la massima attenzione (e reazione) possibile da parte della pubblica opinione e delle agenzie di contrasto (cfr. VITTORIO MARTONE, *Le camorre "oltreconfine". Clan, società locale e rappresentazioni pubbliche nel Basso Lazio*, nel vol. *Affari di camorra. Famiglie, imprenditori e gruppi criminali*, a cura di Luciano BRANCACCIO, CAROLINA CASTELLANO, Donzelli, Roma, 2015, p. 108; ivi riferimenti). Il problema è, allora, quello di distinguere tra fenomeno delinquenziale collettivo generico e specifico mafioso. Lo *scrimen* sembra generico ma è (deve essere) specifico. Se tutto l'illecito criminale organizzato sul territorio fosse mafioso, il fenomeno perderebbe la sua peculiarità, anche agli effetti della repressione punitiva. La soluzione è (anche) nella dimensione e intensità della dominazione criminale, per cui, a parer nostro, l'elemento quantitativo (pieno e capillare controllo del territorio, ineluttabilità della sanzione contro gli estorti riluttanti, ecc.) può divenire talora elemento di mutamento qualitativo, fermo però restando il riferimento alla conformità del metodo. È evidente che, a questo punto, sorge il pericolo che a un'astratta, ma corretta, scriminante teorica possa corrispondere una confusione nella prassi (proprio nella difficoltà di individuare il punto o salto qualitativo dirimente, rimesso evidentemente all'interprete). Il rischio è la possibilità di abusi interpretativi, covati in radice semantica, sia in senso repressivo che in chiave di arbitrarie elusioni di una normativa riguardante la repressione del fenomeno mafioso, che è specifica e non atona o generica. Inoltre, bisognerà approfondire se stia operando una scissione tra l'acquisizione storica e la qualificazione giudiziaria di ciò che è "mafia": cfr. SALVATORE LUPO, *Una nuova mafia nella Capitale*, in <http://www.eticaeconomia.it/una-nuova-mafia-nella-capitale/>, 15 dicembre 2014.



ro<sup>50</sup>. Ancora un rito, ancora una corda, ancora una messa celebrata, questa volta dall'uomo sacro, al Principe delle Tenebre.

Se vi è stata caduta (ma non è per nulla detto). A voler indulgere nell'immaginario riferimento alla finzione cinematografica, quasi ad alleviare, ma non troppo, attribuendo alla responsabilità della ricostruzione filmica dell'artista citato, un tema interpretativo serio e che rimane nostro: «Le cose sono un po' più complesse», come avrebbe fatto dire Sorrentino al più potente e cinico uomo politico italiano del dopoguerra. Forse il vero mistero non è sepolto nella tomba di Enrico De Pedis<sup>51</sup>, ma nell'accurata cremazione della verità<sup>52</sup>.

Altro tema è se si possa ipotizzare, di fronte alla diffusione del fenomeno, un processo di laicizzazione del sentimento religioso, sottratto al peso del rito, per le 'nuove' mafie. La cosiddetta *mafia capitale* ossia *capitolina*, a quel che se ne sa, non reca traccia di contaminazioni religiose. E questa sorta di criminalità incredula sarebbe endogena anche alla mafia tradizionale o solo a essa parallela e, qualche volta, contrapposta? Difficile rispondere con esattezza scrupolosa. Occorre un confronto tra la normativa antimafia e i reati e i modi d'essere della nuova criminalità organizzata, perché qualcosa (astrattamente: tutto) induce a credere che non possa la fede (magari con il profumo dell'incenso corrotto) essere il discriminante. Il tema, incidentalmente

---

<sup>50</sup> «Oro seduttore di santi» (cfr. WILLIAM SHAKESPEARE, *Romeo e Giulietta*, atto primo, scena prima)

<sup>51</sup> «Voluta dal cardinale Ugo Poletti, allora presidente della Conferenza Episcopale Italiana». «La salma di De Pedis, inizialmente tumulata nel Cimitero del Verano, fu trasferita circa due mesi dopo all'interno della cripta della basilica di Sant'Apollinare a Roma. La sepoltura in Sant'Apollinare, chiesta dalla vedova per esaudire un desiderio dello stesso De Pedis, fu autorizzata, in deroga al diritto canonico, dal Vicariato di Roma dopo che il rettore della basilica, monsignor Piero Vergari, attestò in una lettera del 6 marzo 1990 che De Pedis in vita fu un benefattore dei poveri che frequentavano la basilica. Il 24 aprile la salma di De Pedis venne tumulata e le chiavi del cancello vennero consegnate alla vedova e al rettore della chiesa. Della sepoltura di De Pedis in Sant'Apollinare parlò il 9 luglio 1997 sul *Messaggero* la giornalista Antonella Stocco. L'articolo suscitò vive polemiche e un'interrogazione in Parlamento, a seguito delle quali venne precluso al pubblico l'accesso alla cripta. Già in precedenza il giudice Andrea De Gasperi aveva dato incarico alla DIA di indagare sulla sepoltura di De Pedis. Il Vicariato, a fronte di alcune richieste di portare via dalla basilica la salma, dichiarò che, pur comprendendo le perplessità ingenerate dalla sepoltura, non riteneva ormai opportuna un'estumulazione. Su autorizzazione della magistratura italiana conforme al desiderio espresso dalla vedova di De Pedis, il 18 giugno 2012, al termine delle ulteriori indagini effettuate sulla sepoltura, la salma di De Pedis fu traslata dalla basilica di Sant'Apollinare e trasferita al Cimitero di Prima Porta, dove venne cremata. Successivamente, le ceneri furono disperse in mare» ([https://it.wikipedia.org/wiki/Enrico\\_De\\_Pedis](https://it.wikipedia.org/wiki/Enrico_De_Pedis)).

<sup>52</sup> «Tutti a pensare che la verità sia una cosa giusta, e invece è la fine del mondo, e noi non possiamo consentire la fine del mondo in nome di una cosa giusta. Abbiamo un mandato, noi. Un mandato divino. Bisogna amare così tanto Dio per capire quanto sia necessario il male per avere il bene. Questo Dio lo sa e lo so anch'io» (così il personaggio di Giulio Andreotti ne *Il divo* di PAOLO SORRENTINO, del 2008; citazione leggibile in [https://it.wikiquote.org/wiki/Il\\_divo](https://it.wikiquote.org/wiki/Il_divo)).

introdotto, come dato storico di fatto, sia pure del tutto pertinente al tema di trattazione, non solo è suscettibile di autonomo sviluppo, anche rilevante, ma sembra null'altro che un capitolo nuovo di un vecchio settore, considerato alla luce dell'attualità: il rapporto (ricorrente) tra vecchia e nuova criminalità organizzata, la prima più rituale e saldamente ancorata nel tessuto sociale, la seconda apparentemente o veramente più effimera, più 'improvvisata', quanto a obiettivi, schemi, tipologia<sup>53</sup>. Come si vede, sono notazioni<sup>54</sup> più *athone* e meno specifiche di quanto si vorrebbe a livello di qualificazione (e, non a caso, si parla più di banda che di sistema o mafia<sup>55</sup> e la stessa parola «mafia» attribuita al malaffare capitolino dall'inquirente sembrerebbe, per certi aspetti, voler più avvalorare denominativamente la tesi accusatoria rispetto allo stesso capo di incriminazione – di per sé, peraltro, affetto da profili di inadeguatezza<sup>56</sup> – che qualificare sostanzialmente il fenomeno in relazione alla sua essenza e al suo radicamento o alla sinergia con le società mafiose tradizionali, del tutto contingenti, come sottolineato dagli inquirenti stessi<sup>57</sup>). In realtà, si può denominare un'operazione di polizia e repressiva

---

<sup>53</sup> E, in genere, più *vistosamente* sanguinaria (quantomeno nella maggioranza dei casi oltre che, specificamente, nell'immaginario collettivo).

<sup>54</sup> (Eccetto quelle sul rito e sul consolidamento tradizionale con la società).

<sup>55</sup> Si ricordi che per la banda della Magliana i processi esclusero l'esistenza di un'associazione mafiosa in senso tecnico.

<sup>56</sup> Cfr. GIOVANNI FIANDACA, COSTANTINO VISCONTI, *Nota introduttiva*, nel vol. *Scenari di mafia. Orizzonti criminologico e innovazioni normative*, a cura di II. DD., Giappichelli, Torino, 2010, p. 9.

<sup>57</sup> Ancora, nel febbraio del 2015, il Procuratore generale della Corte dei conti, parlando agli studenti, senza mezzi termini, in sicura difformità con l'altro magistrato, quello penalmente inquirente, notava come fosse «sbagliato parlare di mafia a Roma», dacché «Sicilia e Calabria sono un'altra cosa, quella della capitale è solo una combriccola di delinquenti» (LORENZO D'ALBERGO, *Il magistrato agli studenti: "È sbagliato parlare di mafia qui a Roma"*, da *la Repubblica*, edizione romana, 1° febbraio 2015). Forse però ha ragione Saviano: «Roma è una città impreparata. La trasformazione è accaduta raccontandosi la menzogna di essere territorio immune, semplicemente "invaso" da rubagalline e bande. Roma ha sempre creduto di essere estranea alle dinamiche mafiose. Del resto il suo gruppo più forte si chiamava appunto "Banda della Magliana", banda è qualcosa di molto diverso da una cosca mafiosa. Ma l'inchiesta su Mafia capitale ha obbligato la città a un brusco risveglio. I funerali Casamonica sono una allarmante conferma di cosa rischia di diventare la prima città d'Italia. Anzi di cosa è già: terra di mafia» (ROBERTO SAVIANO, *Una parrocchia da commissariare*, *la Repubblica*, 22 agosto 2015). Se sino a pochi anni fa le inchieste antimafia nel Lazio derivavano quasi esclusivamente da impulsi di procure meridionali (vd. VITTORIO MARTONE, *Le camorre "oltreconfine"*, cit., p. 113), sicché si tendeva ad escludere la "mafiosità" della criminalità autoctona, sembrano oggi assai convinti del contrario gli inquirenti romani, comunque tutt'altro che guidati da spirito di improvvisazione. Da ciò deriverebbe la nascita, il radicamento e la diffusione di fenomeni mafiosi comunque ben differenti da quelli tradizionali, anche nei loro caratteri costitutivi, fondati più che su una capacità di assoggettamento violento di uno o più territori sulla predisposizione e sull'utilizzo di un'ampia sfera di relazioni fiduciarie con soggetti sociali aventi ruoli diversi (molti dei quali inquadrabili nella cosiddetta area grigia) ma tutti legati da vincoli di cointeressanza, relazioni volte al perseguimento di affari illeciti soprattutto in una forma imprenditoriale (vd., ancora, VITTORIO MARTONE, *Le camorre*

come si vuole, ma il solo *nomen* (e si dubita che possa parlarsi di *nomen iuris*, anche quando promosso dalla Procura) *non immutat rei naturam*. La mafia, in senso tecnico e tradizionale, infatti, è individuabile in uno specifico fenomeno storico-sociale che vede nel compimento di attività tipiche in una forma tipica e con una tipica organizzazione un elemento fondante; in più, nel radicamento capillare sul territorio (comunemente presente, anche in virtù del prelievo sistematico del ‘pizzo’) – in uno o più territori<sup>58</sup> – e nel conseguente rapporto di soggezione (e, talora, collaborazione) con le popolazioni e anche con i poteri locali le mafie hanno visto risiedere la loro specificità. Dunque, a tutti questi elementi e ad altri classicamente connessi, come anche all’imposizione inderogabile e criminalmente sanzionata dei fornitori e spesso delle assunzioni – di comodo e qualche volta fittizie –, e non alla mera esistenza di una imponente, ancorché pericolosissima e onnivora, associazione a delinquere bisogna far riferimento per gli esatti confini della manifestazione illecita mafiosa<sup>59</sup>. Tanto che, ai sensi dell’art. 416 *bis* c.p., l’associazione criminale è qualificata di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per loro o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a loro o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Questo non vuol dire, ovviamente, escludere il carattere mafioso di un’organizzazione a delinquere per il suo mercato versante affaristico<sup>60</sup> (da sempre presente nelle conformazioni camorristico-mafiose come aspetto essenziale; e, del resto, il rapporto tra mafia, politica e impresa è in qualche modo congenito nel fenomeno stesso) ma significa, solamente, non ritenerlo fatto di per sé solo adeguato dal punto di vista esattamente qualificativo<sup>61</sup>.

---

“*oltreconfine*”, cit., p. 117, nonché NINO AMADORE, *Un’interpretazione corretta del 416 bis*, e MARCO LUDOVICO, *Un’impresa mafiosa con tutti i requisiti*, entrambi in *Il Sole 24 ore* rispettivamente del 9 e del 10 dicembre 2014).

<sup>58</sup> Si pensi alle proiezioni internazionali che spesso si caratterizzano solo per la presenza di dinamiche prettamente economiche (e, dunque, si risolvono in un radicamento di tipo economico e non di tipo violento e/o affaristico direttamente illecito).

<sup>59</sup> (Per come penalmente prevista).

<sup>60</sup> Cfr. ROBERTO SAVIANO, *Il vecchio volto di Mafia Capitale, la Repubblica*, 14 dicembre 2014, nonché FRANCESCO MERLO, *Chi ha paura di chiamarla mafia, la Repubblica*, 12 dicembre 2014.

<sup>61</sup> Su una supposta insufficienza della previsione incriminatrice sulle associazioni mafiose rispetto alle finalità di contrasto di ipotesi criminose in tema di criminalità economica e politico-mafiosa,

Inoltre, se non può risponderci, fatalisticamente, *nihil sub sole novi*, perché la tipologia dei crimini e la via del crimine *qualitativamente* e significativamente mutano (si pensi al fenomeno dell'immigrazione clandestina e/o illegale, a lungo assai sottovalutato, specie sotto il profilo finanziario), occorrendo viceversa scriminare il nuovo e il vecchio, nei ricorsi della storia, non può nondimeno ignorarsi che il processo di internazionalizzazione del crimine (assai dinamico, con vette di volta in volta di eccellente specificità) è una costante della storia, con esiti talora assolutamente impensabili più che inaspettati<sup>62</sup>. Naturalmente, il nuovo tende ad accreditarsi con un suo retaggio più nobile e uno scafista di quart'ordine osa dire (certo a sproposito, ma non subito appare), con grandissima lucidità e forza quasi lirica, quasi elegiaca: «Attenzione, Mosè è stato il primo scafista della storia»<sup>63</sup>. (Ancora una notazione biblica, la tentazione o il bisogno di un accreditamento sacrale).

La mafia tradizionale, in ogni caso, presenta se stessa come struttura originaria (e non derivata) di origine sacra. Si rafforza (e si auto-referenzia) dal confronto parallelo e contagioso coi poteri contigui civili e religiosi (Stato e Chiesa ed enti autarchici, connessi e derivati o gravanti nell'alveo della legittimazione sovrana, anche lontanamente), non disdegna, ma predilige, quando gli riesca, strumentali affiliazioni con la solida e riservata e multiforme (nessuna generalizzazione) sinergia massonica e, in un sincretismo blasfemo, erige a propri numi laici Mazzini e Garibaldi. Si insinua dove è più agevole insinuarsi, specie nelle Confraternite (para)religiose (almeno nominalmente), solo apparentemente dedite, con qualche propria autonomia giuridico-organizzativa, al mero culto dei defunti. A Catania, per esempio, nei circoli devoti alla celebrazione della tradizione e al culto locale del sacro: «Il Circolo dei devoti era diretto dai Santapaola, il clan mafioso più potente della città»<sup>64</sup>.

---

può vedersi, rispettivamente, ANDREA DI NICOLA, *La criminalità economica organizzata. Le dinamiche dei fenomeni, una nuova categoria concettuale e le sue implicazioni di policy*, Franco Angeli, Milano, 2006, pp. 135 ss. e GIUSEPPE SPAGNOLO, *L'associazione di tipo mafioso*, Cedam, Padova, 1990, pp. 40 ss., nonché GIOVANNI FIANDACA, *Criminalità organizzata e controllo penale*, in *Indice penale*, 1991, pp. 24 ss.

<sup>62</sup> Si pensi, un attimo, alla relazione tra Corona britannica e corsari.

<sup>63</sup> ANDREA DI NICOLA, GIAMPAOLO MUSUMECI, *I trafficanti di uomini*, in [http://www.beppegrillo.it/2014/02/passaparola\\_i\\_t.html](http://www.beppegrillo.it/2014/02/passaparola_i_t.html).

<sup>64</sup> «Santapaola e anche sua moglie, che un mese prima di essere uccisa mi venne a trovare, erano davvero convinti che Dio fosse dalla loro parte. Ammettevano solo 'cattive compagnie' ma pensavano di essere nel giusto con tutti quei santi di cui si circondavano e quell'Agata portata in processione» (FRANCESCO MERLO, *Il Dio mafioso (La processione)*, *la Repubblica*, 9 luglio 2011). Si tenga presente che quanto riportato è affermato dal sacerdote Salvatore Resca della parrocchia di San Pietro e Paolo di Catania.

Una linea coerente e sottile, fatta di religiosità e di fato e di credenze di regola intimamente sentite (magari transitoriamente in polemica con la Chiesa ufficiale, in caso di conflitto: «Solo Dio può giudicare!»); una sorta di appello, certamente sentito, all’Autorità suprema) lega la solidarietà mafiosa al rito del sacro (d’altra parte, chi può veramente dire sul mistero di un’anima, nell’attimo della suprema transizione, specie se direttamente non coinvolta nel crimine mafioso, se non per la contiguità familiare, che, esclusa dalla comunione con la Chiesa, chiegga direttamente a Dio, una sorta di *salus sine Ecclesia?*). Come *pretendere* che una madre rinneghi il figlio, lui solo a rigore escluso dalla Comunità, senza che essa possa implorare per lui la misericordia di Dio?

Intanto, nel Regno della mafia, come in ogni filiale del Male, ruoli, gerarchie, organizzazione sono rigidamente fissati, ma non ci si avvede, in questo mondo alla rovescia (e a differenza del mondo di Milton, dove pure non difettano le illusioni su impossibili rivincite e s’erge tragica e romantica – nello smarrimento della suggestione e, per chi lo ritenga, a prescindere dalla fede, per l’autonomia dell’opera d’arte dall’intenzione dichiarata dell’artefice – la figura statuaria di un Lucifero, mai veramente domo, anche quando costretta a strisciare in forma di serpente scolpito, per fatale metamorfosi) dell’irreversibilità del Paradiso perduto (salvo ripudi e pentimenti, clamorosi, quando possibile, o riservati, non registrati certo a Palazzo di Giustizia, ma nel sigillo sacramentale della coscienza e della Chiesa). Ci sono, nell’*ordine canonico* (come peraltro nell’ordinamento criminale blasfemo<sup>65</sup>), rituali e sistematici, conflitti di foro interno che sembrano contrapporre persino il giudizio ufficiale della Chiesa e la decisione superiore divina (una nullità matrimoniale ottenuta con prove false dà vita a un secondo matrimonio legittimo per la Chiesa, ma non certo dinanzi a Dio; un ripudio della mafia, ignoto alla comunità e noto a Dio dà anch’esso luogo a conseguenze diverse sui differenti piani). In questo senso, il criminale che spera e si appella a Dio, pur non potendo confidare sul valore salvifico delle sue invocazioni, quando non suffragate da sincero pentimento e da atti conseguenti (*Mt.* 7, 21), ha comunque, come o diversamente da Epulone, le sue ragioni da offrire, sconosciute e incomprensibili sulla terra: «Ciò che è impossibile agli uomini, è possibile a Dio» (*Lc.* 18, 27).

---

<sup>65</sup> In *foro interno* la ’ndrangheta pretende che il mafioso giudichi se stesso, in qualche modo *inca-*  
*pretti* se stesso, diremmo figurativamente, secondo la metafora da noi illustrata. Come già introdotto,  
«il *santista* non avrà altro giudice che se stesso. Dopo aver rinnegato il passato “per salvaguardare  
l’onore dei miei saggi fratelli”, non resta che assumersi il compito finale, quello di giudicare se stessi  
e decretare il proprio diritto a continuare a vivere o a morire» (ROBERTO SAVIANO, *Il giuramento dei*  
*boss nel cuore del Nord*, cit.).

Come in ogni guerra del passato<sup>66</sup>, però, ogni esercito benedice, quando ne abbia facoltà, con veri sacerdoti (cappellani militari di compagini opposte), i propri cannoni: «Dio è con noi!, Dio lo vuole». Anche se tutti sanno che non è vero.

Non che la buona fede (essenziale in foro sacramentale) non conti, ma nessuna anima candida può credere che – esista o no una sacralità della configurazione criminale – essa viva in comunione con la Chiesa. Non sarà il nome di *Sacra Corona Unita* ad attribuire sacralità e santità alla struttura malavitoso salentina. È troppo ovvio per doverlo qui ricordare ma l'omicida rimane tale anche se prima di colpire “s'è fatta 'a croce”, come dicono a Napoli. Vien da notare, a margine del tema, che l'unico vero caso di delitto della cui non illiceità intenzionale si sia seriamente discusso con profondi dubbi in sede teologica è quello dei Monarcomachi, che riguardava appunto l'ipotesi dell'omicidio lecito del tiranno<sup>67</sup>. È da credere, però, che, scomunica pontifica o no, i riti sacrali della mafia – specie quelli iniziatici (dalle ‘doti’ dell'affiliazione tenuta dallo “stoppagliero”, con i suoi richiami terminologici – dal “battezzo al “vangelo”, dalla “crociata” alla “santa” –, alla puntura, il taglio a croce sul dito, con gocce di sangue che cadono sull'immagine sacra, sul *santino* che brucia e poi sulla spalla nuda – l'immagine arsa è evidente simbolo di vincolo occulto e inviolabile, mentre il sangue svanisce –, alla declamazione della formula di rito e via dicendo) rimarranno assolutamente rigidi e, fin quando possibile, assolutamente immutati (come se fossero immutabili). Ogni innovazione o mutamento sarà sempre strumentale<sup>68</sup> (una ‘nuova’ mafia al Nord o ovunque sia talora sembrerà richiedere una terminologia qualificativa innovata, com'è accaduto<sup>69</sup>) ma avrà un carattere sempre *athono*, non diverrà mai una autentica mutazione. Non casualmente, Carmelo Novella, «il boss che storicamente tenta attraverso una astuta e complessa strategia diplomatica di costruire una struttura autonoma della ‘ndrangheta al Nord, la prima cosa che fa è costruire»<sup>70</sup> un rito assai simile al

<sup>66</sup> ...e purtroppo non solo.

<sup>67</sup> Ipotesi non solo di scuola, perché la teoria andrebbe costantemente ricordata a proposito di un fallito attentato a Hitler nel quale era coinvolto anche un ecclesiastico.

<sup>68</sup> D'altronde, i simboli sono prodotti culturali che, benché chiaramente frutto di un'invenzione creativa, sono intenzionalmente diretti e portati innanzi da agenti reali, con ricercate conseguenze concrete (cfr. MARCO SANTORO, *La voce del padrino: Mafia cultura e politica*, il Mulino, Bologna, 2005, p. 39).

<sup>69</sup> ...a meno che non sia espressione di una semplice espansione territoriale di una mafia ‘classica’ e della riproposizione di un metodo mafioso ‘tradizionale’.

<sup>70</sup> ROBERTO SAVIANO, *Il giuramento dei boss nel cuore del Nord*, cit. Nella riedificazione del rito sarebbero poi state introdotte le doti, per citarne solo alcune, le figure “stella”, “bartolo”, “mamasantissima”, “infinito” e “conte Ugolino” o “conte Agadino”.

classico, articolato e tradizionale rito dell'iniziazione per i vari gradi. Come è stato esattamente detto, i riti rimangono: «Non basta una stretta di mano o un contratto scritto, serve un simbolo. Puoi perdere amici, lasciare la moglie, essere indifferente ai figli, non vedere mai più genitori ma il simbolo è immutabile e nutre sempre. Riti immutati, salvo piccole variazioni, che vengono celebrati da oltre cento anni da Sidney a New York, da Milano a Bovalino, da San Luca a Roma»<sup>71</sup>. Non casualmente, proprio a Roma, in un'inchiesta giudiziaria sulla nuova mafia (*nuova?*) che ha visto implicati soggetti già coinvolti nell'indagine denominata "Roma Capitale", si sarebbero trovate armi e scoperto, appunto, "codici di affiliazione" di una 'ndrina<sup>72</sup> (scriminante ritenuta evidentemente importante dagli inquirenti per passare, confermativamente, dalla semplice *banda* criminale all'associazione mafiosa). Tuttavia, a parer nostro, la nota rituale (su cui, a voler guardare, quest'intero saggio è, almeno stilisticamente, fondato; anche se è in un'ottica diversa e parallela) non può, essa sola, assumere valore vincolante sull'esistenza di un'associazione mafiosa, quando siano già compresenti tutte le altre condizioni previste dalla normativa penale e dalla giurisprudenza a riguardo e del tutto note, per doversi qui ancora elencare. Una mafia o camorra laica (quest'ultima già in sé più disordinata e meno strutturata rispetto alla mafia e alla 'ndrangheta), purché con vincoli di gerarchia, col dominio del territorio, col controllo della mano d'opera e quant'altro, non divengono meno o diversamente criminali, se si privano delle sacralità rituali (segno, questo sì, importante di identificazione, ma di per sé non necessario e non sufficiente per l'esistenza di una criminalità strutturalmente organizzata).

Il problema, cui vorremmo accennare, non è, sempre *di per sé*, di difficile comprensione. Ogni struttura criminale organizzata tende ad avere le sue regole, le sue prassi e, in qualche modo, i suoi riti. Inoltre, fatalmente, tali compagini tendono a correlarsi e, di volta in volta, a stringere alleanze (precarie e occasionali oppure organiche) con altri importanti ordinamenti criminali, con una storia del tutto diversa e peculiare da quella miticamente partorita dai lombi di Osso, Malosso e Carcagnosso, comunque denomina-

<sup>71</sup> ROBERTO SAVIANO, op. ult. cit.: «Appena entri, il rituale è mediato da Osso, Mastrosso e Carcagnosso i tre cavalieri, nella leggenda scappati dalla Spagna dopo aver ucciso il violentatore della loro sorella, e poi riunitisi a Favignana dove costruirono le regole dell'Onorata Società. [...] Nell'ultima tappa della Società Minore, accompagnano al grado di "sgarrista", Minofrio, Misgrizzi e Misgarro tre figure anch'esse mitologiche, i presunti assassini di San Michele Arcangelo (tagliarono la testa all'arcangelo che poi è divenuto protettore della 'ndrangheta e allo stesso tempo della Polizia di Stato)».

<sup>72</sup> La notizia, pubblicata in 'Ndrangheta, scoperta una cosca a Roma. Coinvolta anche Coop legata a 'Mafia capitale', in [http://roma.repubblica.it/cronaca/2015/01/20/news/\\_ndrangheta\\_scoperta\\_organizzazione\\_a\\_roma-105334858](http://roma.repubblica.it/cronaca/2015/01/20/news/_ndrangheta_scoperta_organizzazione_a_roma-105334858), meriterebbe di essere approfondita non essendo precisa la fonte sulla tipicità dei codici stessi.

ti<sup>73</sup>. Si tratta di soggetti, alla fine spregiudicati, volti all'arricchimento dell'organismo criminale e dei suoi adepti palesi e occulti (si pensi agli impeccabili burattinai sotto il tavolo). Pretendere il rito (iniziatico, manifestamente costrittivo, inderogabile *et cetera*) è solo *segno*, spesso sufficiente, ma assolutamente non necessario, sempre a parer nostro, a qualificare socialmente il fenomeno e, ancor meno, per le applicazioni delle normative penali dello Stato repressive delle conformazioni mafiose<sup>74</sup>. Uno Stato non si lega le mani per difetto del rito criminale ritenuto tipico, ma si correla alla natura oggettiva e strutturale dell'organizzazione criminale. Non è certo vero che ogni struttura criminale è di per sé mafiosa (tutti i mafiosi sono criminali, ma nessuna struttura criminale può, di per sé solo, essere ritenuta mafiosa!). È vero invece che, anche in assenza di rito (e pur scostandosi dalle dinamiche classiche<sup>75</sup>), l'organizzazione può svolgersi attività criminale mafiosa e può mafiosamente strutturarsi ("mafiare"). Di volta in volta, le indagini e la delibazione giurisprudenziale detteranno, sempre con maggior precisione, le regole dell'esatta qualificazione giuridica. In sintesi, d'altronde, non è né la previsione normativa e nemmeno la sua interpretazione giurisprudenziale che insistono sulla presenza di elementi rituali come criterio dirimente per l'esistenza o inesistenza di un sodalizio a carattere camorristico-mafioso, e un'attenzione mirata su questi elementi potrebbe – per ipotesi – orientare in senso impropriamente selettivo le indagini.

Detto questo, torniamo a ciò che con certezza ha colore e sostanza di

---

<sup>73</sup> Si ricordi, anche, che tra le leggende dalle quali sembra derivare specificamente la mafia vi è quella dei Beati Paoli, setta segreta di uomini "giustizieri" per la povera gente (sulle cui origini, storiche o letterarie, non si ha chiarezza, ma ciononostante a Palermo una via è a loro dedicata), da cui le organizzazioni mafiose hanno tratto impropriamente una loro giustificazione "esistenzial-culturale".

<sup>74</sup> È pericoloso – e potrebbe alimentare lo sviluppo della criminalità organizzata alternativa alla camorra, mafia e 'ndranghetista generale – voler privare gli inquirenti della potenzialità repressiva della normativa antimafia per assenza di rito, perché non è il rito a costituire il reato, ma l'attività criminale gerarchicamente organizzata, con le specifiche connotazioni pretese dalla normativa antimafia stessa. Insomma, se una banda etnica (la più varia e magari impensata) si organizza sul territorio in modo da averne significativamente e almeno parzialmente (lo Stato, vivaddio!, non è sparito) il controllo politico, amministrativo, economico, può e deve essere a tale struttura applicata ogni normativa antimafia prevista dalla legge. Questo affannarsi degli inquirenti, talora con furbizie nominalistiche ("Mafia capitale"), alla ricerca dei riti iniziatici e costumi tipici è certo lodevole, perché nel più (il segno rituale, magari accidentale) c'è sovente il resto (il tipo 'mafioso' di controllo sul territorio), ma può essere pericoloso e fuorviante, perché l'organizzazione sarà giuridicamente definibile mafiosa o no solo per la sua struttura e attività e per la presenza degli elementi indefetibili previsti dalla legge per l'applicazione della legislazione antimafia, nella quale non può certo rientrare l'essenzialità del rito.

<sup>75</sup> Persino, forse, per come disegnate dalla prassi e riprese dal legislatore: ma questa intrinseca contraddizione (mafioso è, per l'appunto, ciò che può normativamente qualificarsi tale) soltanto dall'interprete e, ancor prima, dal normatore può essere affrontata.



mafia, anche (e ancor più) se si veste (e si camuffa) sotto il manto del rito. In questo rito, del tutto singolare è la funzione dei menzionati ‘angeli custodi massonici’ (Mazzini, Garibaldi, Lamarmora<sup>76</sup>) che introducono al viatico e rammentano, oltre e più che l’omertà, la contaminazione col potere elevato (e non rozza mercenario e commerciale), comunque variamente configurato.

Da qui, ci si spinge, poi, a manifestare la propria appartenenza (mafioso/religiosa) e assieme il proprio potere, in veste però non più (tanto) segreta (anzi!) ma volutamente, spavalda, palese.

A questo punto, però, quasi inavvertitamente, siamo già andati oltre, siamo scivolati dall’esame del rito, più o meno occulto o riservato (ma mai veramente confinato a inesistenti conflitti mafiosi di foro interno, strettamente travaglianti in seno all’animo umano, nel rapporto – forse giuridico, forse no – tra uomo e Dio) alla “pubblica virtù”, alla mafia devota di rito pubblico, di cui la “processione”<sup>77</sup> rappresenta il visibile trionfo<sup>78</sup>. Il rito non è più celato, ma esibito, pubblico appunto, anzi sfolgorante, coi suoi battesimi; i suoi padrini compiaciuti innanzi al battistero; la processione al Santo e alla Santa; i funerali. Simboli sacramentali e simboli di vita criminale, ricchi di storia e di senso, fusi in un indiscriminabile intrico. Dall’ermeneutica di entrambi i fori, gli aruspici della sociologia e del diritto cercheranno segni di comprensione. L’ordine ordinato della mafia appare ora sconvolto e soffocato dalla corda di Bergoglio e da una scomunica *latae sententiae*, pubblicamente dichiarata ma non processualmente rubricata: un mondo diretto e un mondo rovescio pur essi ordinati dal diritto penale della Chiesa.

---

<sup>76</sup> Anche quest’ultimo, infatti, è nominato nel rito *ante commentato*.

<sup>77</sup> Rito evidente, già dal suo stesso nome, che indica – come ovviamente il processo – la doverosità, i modi e i fini del procedere.

<sup>78</sup> Temi che tratteremo nella prossima parte dello studio. Il presente saggio, dedicato all’esame delle incombenze di una condanna giuridico-teologica celebrata dal mafioso stesso nel tempio occulto del foro interno, null’altro vuol essere che una peculiare angolatura preliminare di riflessione.